PIANO OPERATIVO SALUTE

QUESITI E RISPOSTE

Avvisi pubblici

Traiettoria 2 “E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività”

Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”

19/05/2021

	DOMANDA	RISPOSTA
1	Desideriamo chiedervi se le condizioni di cui all'art 8 comma 4 "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica *rete proponente*, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso" nonché le specifiche di cui all'art. 3 comma 4 "Qualora il progetto preveda più unità operative ed esse siano localizzate in parte nelle *aree del Centro-Nord* e in parte nelle *aree del Mezzogiorno*, sono utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree." si intendano applicate al Consiglio Nazionale delle Ricerche nel suo insieme o, data la sua peculiare articolazione multidisciplinare e alla sua distribuzione sul territorio, ai singoli Istituti dell'Ente e alle rispettive sedi operative.	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute. Rispetto della ripartizione di cui al comma 2 dell'art. 3, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente, intesa come istituto, laboratorio, dipartimento, sede operativa o altra unità nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale", tale criterio si applica alle eventuali articolazioni territoriali del soggetto proponente direttamente coinvolte nella realizzazione delle attività di progetto. Circa l'assegnazione delle risorse qualora il progetto preveda più unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, si rimanda al comma 4 dell'art. 3.

2	In riferimento ai bandi in oggetto, con scadenza il prossimo 25 maggio, sono a chiedere un chiarimento relativo al limite posto dall'art. 8 comma 4. L'Università è articolata in più Dipartimenti dotati di autonomia di spesa ma fiscalmente identificati con lo stesso codice fiscale/partita IVA. I direttori di Dipartimento non hanno poteri di legale rappresentanza nei confronti dell'esterno ma, attraverso una delega da parte del Legale Rappresentante (il Rettore), sono autorizzati in sua vece a sottoscrivere progetti di ricerca. Data questa articolazione, si chiede se il limite posto alla presentazione di una sola proposta progettuale, compreso il limite alla partecipazione ad una sola rete proponente o progetto congiunto, sia riferibile all'Università nel suo complesso o possa invece essere riferito ai singoli Dipartimenti, potendo quindi i singoli Dipartimenti presentare un solo progetto e partecipare ad una sola rete proponente/progetto congiunto, nell'ambito delle Traiettorie 2 e 3. Inoltre, sono a chiedere se uno stesso soggetto possa presentare una domanda di partecipazione come capofila e una domanda di partecipante nel progetto congiunto, senza comportare esclusioni di una delle due istanze dalla procedura di valutazione. Nel malaugurato caso in cui lo stesso soggetto fosse presente in due o più proposte progettuali, in risposta allo stesso bando, volevamo sapere se verrà ammessa a valutazione la prima domanda arrivata, andando ad escludere le domande arrivata successivamente in ordine cronologico, oppure se procederete ad escludere automaticamente tutte le domande in cui lo stesso soggetto risulta presente.	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi relativi alle Traiettorie 2 e 3, **la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.** La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
3	Chiediamo se nei bandi emessi nell'ambito del PIANO OPERATIVO SALUTE del Ministero della Salute la regione Marche, che è stata declassata a REGIONE IN TRANSIZIONE, sia da considerarsi tra le Regioni del Mezzogiorno con riserva dell'80% o tra le regioni Centro Nord con riserva del 20% del budget totale stanziato.	Le risorse finanziarie di cui al Piano Operativo Salute afferiscono al Fondo di Sviluppo e Coesione del periodo di programmazione 2014-2020. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere d) e e) dell'Avviso pubblico, la Regione Marche rientra tra le "Aree del Centro-Nord" e la chiave di riparto delle risorse applicata è pari al 20 per cento della dotazione finanziaria specificata all'art. 3 degli Avvisi.

4	Nel caso di un'Università il vincolo di presentazione di una domanda o di partecipazione a un unico progetto congiunto si applica all'Ateneo o al Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico?	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi, **la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.** La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
5	Leggendo i bandi relativi al Progetto Operativo Salute 2021 (sia traiettoria 2 e 3) non appare chiaro se è possibile realizzare il progetto coinvolgendo anche PMI.	Per entrambi gli Avvisi, Traiettoria 2 e 3, i soggetti partecipanti devono appartenere alle categorie elencate all'art. 4, comma 1. Nello specifico, ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Si precisa che l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi deve essere indicato negli Allegati "*Domanda di partecipazione"* e "*Proposta progettuale"* - sezione "Piano Finanziario". È altresì cura del soggetto proponente allegare eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.

6	Avremmo la necessità di chiarire se quanto riportato all'art. 8 co.4 "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso", nel caso di partecipazione del CNR possa far riferimento al singolo dipartimento o invece debba intendersi l'Ente nel suo complesso. Laddove la partecipazione dovesse riferirsi all'Ente, può essere presentata una domanda per traiettoria?	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, **la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal CNR nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
7	Scrivo da un istituto del CNR per richiedere i seguenti chiarimenti in merito agli avvisi in oggetto: - l'ammissibilità e la successiva rendicontazione di ore di personale a tempo indeterminato da parte di un Ente pubblico di ricerca può costituire il "co-finanziamento" obbligatorio del rimanente 20%? - per la voce di spesa attrezzature e strumentazioni il costo ammissibile è l'importo di acquisto totale oppure unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile?	- Il costo del personale, come riportato all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, può costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto in capo ai soggetti proponenti; - Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito degli investimenti materiali è ammissibile il costo di acquisto, noleggio o leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.

8	In merito al POS e alla pubblicazione degli Avvvi si per la selezione di progetti di ricerca, siamo a chiedere due chiarimenti per noi fondamentali. 1) All'articolo 8 comma 4 dell'Avviso Medicina Personalizzata (ma si trova simile negli altri 3 Avvisi) si riporta: *4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso.* Ci potete confermare che il nostro Ente può: - presentare 1 progetto come Ente capofila per ogni Avviso/Traiettoria (tot. massimo 4)? - partecipare come partner ulteriormente ad eventuali 1 progetto per ogni Avviso/Traiettoria (tot. massimo altre 4 partecipazioni)? Se così fosse l'IRCSS (17 cliniche in Italia) potrebbe partecipare al massimo a 8 proposte progettuali, corretto? 2) Si può chiamare a partecipare un'agenzia esterna esperta a supporto del successive di management tecnico amministrativo per lo sviluppo del progetto? Solo come consulenti o anche come partner?	1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 4, può presentare una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 2. Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto, eventuali soggetti esperti di management tecnico amministrativo per lo sviluppo del progetto, sono ammessi solo se rientranti nelle categorie di soggetti previsti al citato articolo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 2, è fatta salva la possibilità a soggetti terzi, ivi incluse le imprese, di partecipare ai progetti solo come cofinanziatori, resta inteso che tale cofinanziamento non potrà essere oggetto di contributo pubblico. Si precisa, infine, che eventuali servizi erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.

9	In relazione all'avviso di cui in oggetto, si chiede se una stessa Università può partecipare ad una singola proposta progettuale, oppure se i diversi dipartimenti (centri di costo autonomo) di una stessa Università possono partecipare a diverse proposte progettuali.	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi relativi alle Traiettorie 2 e 3, **la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
10	Al bando possono partecipare le Aziende? Mi è chiaro che il proponente deve essere uno ente tra quelli indicati al capitolo 4, ma mi chiedevo se un'Azienda può fare parte del partenariato.	I soggetti partecipanti devono appartenere alle categorie elencate all'art. 4, comma 1. Nello specifico, ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Si precisa che l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi deve essere indicato negli Allegati "*Domanda di partecipazione"* e "*Proposta progettuale"* - sezione "Piano Finanziario". È altresì cura del soggetto proponente allegare eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.

11	1. In entrambe le azioni si dice che è necessaria l'individuazione del "soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo". Significa che serve una procura notarile per conferire il mandato di rappresentanza? Oppure serve un atto notorio pubblico o scrittura privata autenticata davanti a notaio per la costituzione di ATI, ATS, Consorzio etc. comprendendo poi in quella scrittura anche il conferimento di rappresentanza tramite mandato collettivo al capofila? Immagino sia obbligatorio nella T2 in quanto vi è un numero minimo di partecipanti richiesto, mentre non lo è nel T3 dove il coinvolgimento di altri partners non è un requisito di ammissibilità anche se di fatto sembra abbastanza necessario visto gli obiettivi dell'azione. Corretto? 2. Riguardo ai costi, l'università può eventualmente cofinanziare mettendo a disposizione il proprio personale interno ed esponendo il loro costo (a patto che non sia già coperto da altri fondi specifici per la realizzazione di altri progetti)? 3. Il cofinanziamento di soggetti terzi, incluse imprese, è obbligatorio?	1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, di entrambi gli Avvisi, l'individuazione del *soggetto capofila* che agisce in veste di mandatario e il conferimento a quest'ultimo da parte dei soggetti partecipanti di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero **sono obbligatori** per le domande di partecipazione presentate da una *rete proponente* (Traiettoria 2) e per i progetti presentati in forma congiunta (Traiettoria 3). La citata lettera *b)*, comma 3 dell'art. 4 specifica che il conferimento del mandato con rappresentanza può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale. 2. Si, è possibile che i soggetti partecipanti cofinanzino il progetto anche con i costi del personale impiegato nelle attività oggetto dell'intervento. Tali costi devono essere rendicontati secondo le disposizioni previste all'art. 13, comma 2. 3. L'Avviso non prevede il coinvolgimento obbligatorio dei soggetti terzi. Qualora la proposta progettuale preveda la partecipazione di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, si richiama quanto disposto all'art. 6, comma 2 degli Avvisi.
12	In relazione ai bandi del Piano operativo salute non trovo nella documentazione fornita sul sito http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5345 informazioni di dettaglio, per esempio sullo spazio a disposizione per la scrittura del progetto, numero di pagine etc.	Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel.
13	Con riferimento al bando indicato in oggetto, ciascun proponente può candidarsi ad una o più delle traiettorie attive o è possibile candidarsi ad una sola traiettoria?	È possibile candidare proposte per ciascuna Traiettoria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, *ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso*.

14	Nell'ambito del Piano Operativo Sanitario a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, si richiede un chiarimento sull'art. 4 comma 2 del bando che prevede la costituzione di un partenariato per la presentazione dei progetti. In particolare, vorremmo sapere se la presentazione del progetto da parte di 3 distinti dipartimenti (**tutti facenti capo all'Università degli studi di Napoli Federico II**) preveda, anche nel caso specifico, la costituzione del partenariato in una delle forme consentite dalla legge, o tale forma non sia necessaria considerata, l'appartenenza degli stessi, alla medesima Facoltà.	**L**a partecipazione all'Avviso pubblico è prevista per l'Università **nel suo complesso,** ai sensi dell'art. 4 degli Avvisi pubblici. Pertanto, ai sensi del sopracitato articolo, i singoli Dipartimenti di una Università non sono considerati soggetti proponenti distinti, in quanto facenti capo alla medesima Università.
15	Se uno degli enti previsti all'art.4, comma 1 del bando intende avvalersi di una tecnologia fornita da un'Azienda, può dotarsene? In che forma? Subfornitore? Il relativo importo concorre a totale complessivo di progetto che verrà finanziato?	L'art. 7, comma 1, degli Avvisi pubblici dettaglia i costi ammissibili, ivi incluse le spese relative a beni o servizi per le attività di progetto. La fornitura di tali beni o servizi rientra tra i costi ammissibili complessivi, in linea con le disposizioni specificate nei successivi commi 2 e 3 del sopracitato articolo, e con particolare riferimento ai criteri di trasparenza della procedura di acquisizione del bene o servizio.
16	In riferimento agli Avvisi del Piano Operativo Salute, avremmo bisogno di sapere in merito al comma 4 dell'art. 8: "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso." Se per soggetto proponente si intende l'Istituzione/Ente nel suo complesso oppure ogni singolo gruppo di ricerca. Per chiarezza, il CNR è un Ente suddiviso in Dipartimenti e ad ogni dipartimento fanno capo più Istituti, ognuno con la sua identità scientifica e autonomia di spesa, cui afferiscono più gruppi di ricerca.	Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, **la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal CNR nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

17	1) Con riferimento all'Art. 8, comma 4 degli avvisi Traiettorie T2 e T3 secondo i quali "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso." considerato che le Università sono suddivise in Dipartimenti/Centri, il limite è da considerare per ogni Dipartimento/Centro o per l'Ente Università? 2) Inoltre, la formulazione dell'articolo sopra citato consente la presentazione di un'unica proposta progettuale (come Capofila o come partner) oppure di due proposte progettuali (una come Capofila e una come partner di raggruppamento)?	Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi, **la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
18	Leggendo i bandi (come, ad esempio, quello della traiettoria 2), abbiamo letto a pag 9 (articolo 8, comma 4) che "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso". Inoltre, nella guida alla compilazione, c'è scritto (scheda 2, composizione rete): "Si chiarisce che la denominazione dei soggetti partecipanti e la relativa P.IVA / CF devono essere indicati una sola volta". Poiché il CNR, pur essendo suddiviso in 7 Dipartimenti e oltre 100 Istituti presenti su tutto il territorio nazionale, ha un'unica P.IVA/CF, ci chiedevamo se il limite di partecipazione del "soggetto" di cui all'articolo 8 è da riferirsi a livello di CNR come Ente oppure può intendersi il livello di Istituto.	**Ai sensi dell'**articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, **la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal CNR nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

19	In merito al bando in oggetto avrei 3 domande da porvi, di carattere generale, relativamente alle regole di partecipazione. Essendo il contributo del Ministero l'80% dei costi del progetto, i beneficiari possono portare come cofinanziamento i costi di personale strutturato, strutture, o attrezzature? Gli avvisi sono separati, e in ognuno è indicato che ogni soggetto può partecipare ad una sola domanda o ad una solo rete. Quindi chiediamo conferma che ogni ente può partecipare a massimo tre progetti, uno per traiettoria, oppure invece si intende per soggetto anche un, ad esempio, "dipartimento"? Una "copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione" deve essere allegata alla domanda. È possibile avere un esempio della natura di tale atto? Sono ammesse solo le ATI/ATS o anche altre forme di collaborazione? Se si, quali?	1. si, il cofinanziamento della quota residua dei costi ammissibili, non coperta dal contributo pubblico, deve essere assicurata dai soggetti proponenti anche attraverso i costi del personale e i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature. 2. si, ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, si conferma che ciascun Ente può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. I soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi sono da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, Dipartimenti afferenti alla medesima Università non sono considerati distinti soggetti. 3. gli Avvisi pubblici non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente.
20	In relazione al bando di cui in oggetto, avremmo un paio di domande da porvi: 1- relativamente ai soggetti ammissibili, vorremmo chiedere se le imprese possono essere parte del consorzio proponente e beneficiare del contributo; 2- relativamente alla possibilità di un soggetto di partecipare a una sola proposta progettuale, vorremmo chiedervi se tale previsione è riferita alla singola traiettoria oppure si estende anche alle altre: un soggetto che partecipa alla Traiettoria 2, può far parte anche di una proposta a valere sulla Traiettoria 3?	1. Le imprese possono partecipare al progetto come soggetti terzi, non beneficiando del contributo pubblico. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, di entrambi gli Avvisi, ciascun soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1, può concorrere con una sola domanda di partecipazione per ciascun Avviso delle Traiettorie del Piano Operativo Salute.

21	Scrivo per porre alcune domande in relazione agli avvisi di cui in oggetto: 1. Gli Avvisi sono rivolti a: Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; Università; Enti di ricerca pubblici. Per amministrazioni pubbliche si intendono anche i Comuni? 2. Due Dipartimenti universitari afferenti allo stesso Ateneo o due Istituti diversi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sono da ritenersi Enti di ricerca distinti oppure valgono come unico Ente di ricerca? 3. Le consulenze possono essere affidate a singoli professionisti o anche a società di beni e servizi? 4. Attesa la possibilità che le imprese possano partecipare per il 20% delle spese ammissibili, è possibile che un'impresa sia partner in due progetti, che abbiano chiaramente capofila e altri partner soggetti di ricerca pubblici diversi? 5. Dove recuperare avviso e allegati relativi alla traiettoria 5 che non si rinvengono dal sito? On line non si rinviene altresì la mail dedicata per porre quesiti relativi a questa traiettoria.	1. i Comuni rientrano tra i soggetti proponenti elencati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici; 2. i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi sono da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, due Dipartimenti/Istituti afferenti al medesimo Ente (Università/CNR) non sono considerati distinti soggetti. 3. ai fini della determinazione e successiva rendicontazione dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, degli Avvisi i servizi di consulenza per le attività di progetto (lettera f) possono essere forniti da professionisti o aziende fornitrici, fermo restando il rispetto delle disposizioni contabili elencate al comma 2 dello stesso articolo e dei criteri di trasparenza nella procedura di affidamento del servizio; 4. la limitazione posta dall'art. 8, comma 4, degli Avvisi non si applica ad eventuali soggetti terzi coinvolti nel progetto in qualità di cofinanziatori. Pertanto, una impresa può partecipare in qualità di soggetto terzo a più proposte progettuali. Resta inteso che il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso; 5. l'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (www.salute.gov.it), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

22	Nel bando è data come definizione di malattie ad alto impatto "malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali per numero di persone colpite, mortalità, anni di vita persi a causa della disabilità (DALY) e ricadute per le famiglie dei malati". Vorrei sapere se le Gravi Cerebrolesioni Acquisite sono considerate da voi "malattie ad alto impatto" ai fini dell'ammissibilità dei progetti proposti. Come Laboratorio di Epidemiologia Clinica dell'Istituto Mario Negri lavoriamo infatti, tra le altre cose, con una rete nazionale di Unità di riabilitazione per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e ci piacerebbe poter proporre un progetto che abbia al centro tale condizione, conoscendo il grande impatto di esse sui sistemi socio-sanitari e sulla vita dei pazienti e dei loro familiari. Riteniamo che sia un ambito molto importante verso cui volgere la ricerca, ma purtroppo spesso le proposte di finanziamento non ne tengono conto.	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Avviso della Traiettoria 2, sono ammissibili i progetti che siano "in grado di contribuire concretamente alla realizzazione di una rete virtuale di infrastrutture di ricerca delle malattie ad alto impatto, finalizzata a stimolare lo sviluppo di competenze specifiche sull'analisi incrociata dei flussi di dati con l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, lo scambio di dati a fini di ricerca, la gestione dei dati clinici, di imaging e di laboratorio, la fruibilità dell'alta specializzazione e per sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia". Circa lo specifico quesito posto, si specifica che la valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.
23	Scrivo a proposito del Bando Min Salute Traiettoria 2 per chiedere se è possibile partecipare al bando come singolo o è necessario che il Dipartimento o l'Ateneo partecipi ad un singolo progetto. Sono un Prof. Associato di farmacologia e mi chiedevo se posso partecipare col mio laboratorio, come dipendente dell'Università oppure, come è avvenuto per alcuni bandi, il Dipartimento in toto deve partecipare ad un unico progetto.	L'Ateneo può partecipare con una sola proposta progettuale per ciascun Avviso. Nel merito si rimanda a quanto disciplinato all'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici. Non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
24	Le spese per attrezzature e strumentazione ammissibili sono relativi alle quote di ammortamento dei beni dall'acquisto all'ultimazione del progetto? Oppure il costo ammissibile è l'intero importo da fattura?	Ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Avviso pubblico, lettera c dell'Avviso pubblico, nell'ambito degli investimenti materiali è ammissibile il costo di acquisto, noleggio o leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.

25	Con riguardo all'avviso di cui all'oggetto si rivolgono i seguenti quesiti: 1) Qual è la percentuale di contributo per le imprese che aderisco al partenariato? Nell'avviso è chiarito che le imprese possono cofinanziare per il 20% dei costi ammissibili, ma non è specificata la percentuale di contributo che ricevono, mentre la si conosce per gli enti di ricerca che è pari all'80%. 2) Può un'impresa partner di progetto sulla traiettoria 2, candidarsi come partner per un altro progetto sulla medesima traiettoria o su altra traiettoria di ricerca, fermo restando che i tre partner di ricerca pubblici siano diversi?	1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso pubblico, il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile solo in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. 2. Si, un'impresa può partecipare in qualità di soggetto terzo ad altri progetti nell'ambito dello stesso Avviso o degli Avvisi delle Traiettorie del Piano Operativo Salute.
26	In relazione al Bando Piano Operativo Salute ed in specifico all'Avviso emanato in attuazione degli interventi individuati nell'ambito della Traiettoria 3 – Azione 3.1 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata", CHIEDO: come interpretare quanto riportato all'art. 8 comma 4 dell'Avviso che recita: 4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. Il mio Istituto IRCCS di Bari, può presentare solo n.1 progetto come Capofila e partecipare ad altri progetti come Soggetto Proponente? o Il mio Istituto IRCCS di Bari può partecipare a solo n.1 progetto o come Capofila o come Soggetto proponente? In altre parole, posso presentare un progetto come Capofila e partecipare ad altri?	Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, **la limitazione è da intendersi riferita all'Ente nel suo complesso**. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

27	Con riferimento agli Avvisi pubblici pubblicati dal Ministero della Salute in data 24 febbraio 2021, con scadenza 25 maggio 2021, i quali prevedono la selezione di progetti nell'ambito di 4 Traiettorie di sviluppo e relative Linee di azione, chiediamo cortesemente un chiarimento in merito previsione contenuta nell'art. 4, comma 3, lett. b) dei rispettivi Avvisi. La disposizione richiede "l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo". L'atto pubblico o scrittura privata autenticata cui fa riferimento la norma sopra riportata deve intendersi come atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile? In caso di risposta affermativa, tale atto notarile deve essere stipulato già in fase di presentazione del progetto? Chiediamo anche una ulteriore precisazione in merito alle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 4, dove si prevede per ciascun *soggetto proponente* la possibilità di presentare una sola domanda di partecipazione. La limitazione vale sia che si presenti la domanda in qualità di Capofila che in qualità di partner?	1. Si, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) degli Avvisi relativi Traiettorie del Piano Operativo Salute, il conferimento al soggetto capofila di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero da parte dei soggetti partecipanti può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale e deve essere stipulato già in fase di presentazione della domanda di partecipazione. Copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila devono essere allegati alla Domanda di partecipazione. 2. Con riferimento all'art. 8, comma 4, degli Avvisi, la limitazione opera indipendentemente dal ruolo assunto dal soggetto proponente (capofila o partecipante) nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda di partecipazione.

28	In merito ai bandi di cui all'oggetto siamo a chiedere la risposta ad alcuni quesiti che ci stanno sottoponendo i ricercatori interessati a presentare proposte progettuali. Di seguito alcune risposte secondo me: 1) La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale strutturato che partecipano al progetto? 2) Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda o il proponente può stabilirle in maniera arbitraria una volta ammesso a contributo il progetto? 3) Tra i costi ammissibili elencati all'art. 7 del bando non vengono richiamate le spese relative al materiale di consumo. Le spese inerenti i consumabili di laboratorio (ad es. reagenti, dispositivi, materiale di laboratorio, ecc.) devono essere valorizzate nella voce g) spese amministrative, compreso spese generali?	1. Si, il costo del personale, come riportato all'art. 7, comma 1, lettera d), può costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto in capo ai soggetti proponenti; 2. Si, le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico dei soggetti proponenti, devono essere dettagliate al momento della presentazione della domanda; 3. Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera *g)*.
29	Scrivo a proposito del Bando Min Salute Traiettoria 2 per chiederLe se è possibile partecipare al bando come singolo o è necessario che il Dipartimento o l'Ateneo partecipi ad un singolo progetto. Sono un Prof. Associato di farmacologia e mi chiedevo se posso partecipare col mio laboratorio, come dipendente dell'Università oppure, come è avvenuto per alcuni bandi, il Dipartimento in toto deve partecipare ad un unico progetto.	L'Ateneo può partecipare con una sola proposta progettuale per ciascun Avviso. Nel merito si rimanda a quanto disciplinato all'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici. Non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

30	Nel bando è specificato che ciascun soggetto proponente può partecipare ad una sola proposta, questo include la possibilità per lo stesso ateneo universitario di partecipare in diverse proposte attraverso più PI? Quali sono le caratteristiche dei PI, Professori, Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo Determinato …? Inoltre, nel bando è indicato che ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente. Questo vuol dire che può comparire in due proposte purchè in una sia proponente e nell'altra componente di rete?	I soggetti ammissibili sono quelli elencati all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico. Pertanto, la partecipazione all'Avviso è riferita all'Università nel suo complesso. I singoli Dipartimenti/Istituti/gruppi di lavoro dell'Università non sono considerati soggetti proponenti, in quanto facenti capo allo stesso Ente. Si specifica che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, la partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nella presentazione della domanda. Non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

31	In merito ai Bandi POS avrei bisogno di un chiarimento. Articolo 4 - Soggetti proponenti 1. Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo previsto dal presente Avviso i seguenti soggetti: *a)* le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; *b)* gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; *c)* le Università; *d)* gli Enti di ricerca pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, la domanda di partecipazione deve essere presentata da una *rete proponente* costituita da almeno tre dei soggetti di cui al comma 1, utilizzando una delle forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. Quale è l'esatto significato al comma 2 del termine……almeno tre dei soggetti di cui al comma 1? Il limite minimo è relativo al numero di soggetti o alle categorie di soggetti? Possono cioè esserci più esponenti della stessa categoria, ad esempio 3 IRCCS o 3 università, o il limite è relativo alle 4 categorie (a,b,c,d) delle quali devono essere presenti almeno 3?	Ai sensi dell'art. 4 comma 2, il limite si riferisce al numero minimo dei soggetti ammissibili, tra quelli elencati alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1.

32	Con riferimento agli avvisi del POS e con specifico riguardo agli avvisi delle traiettorie 1 e 3, in considerazione del fatto che all' art. 8 comma 4 degli stessi avvisi è così riportato: "ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso", si chiede se è corretta l'interpretazione che ne abbiamo dato, ossia, che ogni soggetto può partecipare ad un massimo di due proposte delle quali una in forma singola ed una in forma associata.	Ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso. Tale limitazione opera indipendentemente dalla forma di collaborazione instaurata, o in forma singola o in forma associata. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Pertanto, in ciascun Avviso, è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito. Va rilevato che non è esclusa la possibilità per l'Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
33	Scrivo in merito al bando POS per la Traiettoria 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata". Dato che come istituto siamo stati invitati a partecipare ad una proposta progettuale, vorrei sapere se il CNR è un partner eleggibile per tale bando.	Il CNR rientra tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico. Per completezza, si chiarisce che con riferimento all'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, **la presentazione della domanda di partecipazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso**. Tale modalità, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal CNR nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute**. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

34	Sono una ricercatrice di un Istituto del CNR. In riferimento ai bandi POS traiettoria T3, vorrei chiedere chiarimenti riguardo al soggetto proponente. È il proponente il singolo ricercatore/professore di una università' o ente di ricerca pubblica con il suo gruppo di lavoro, o è l'ente stesso nella sua interezza che può proporre un progetto? Se fosse l'ente stesso, è il CNR considerato come unico ente di ricerca o i singoli istituti del CNR possono partecipare in maniera indipendente?	I soggetti ammissibili sono elencati all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico. Pertanto, la partecipazione all'Avviso è prevista per il CNR nel suo complesso; i singoli Dipartimenti/Istituti/gruppi di lavoro del CNR non sono considerati soggetti proponenti, in quanto facenti capo allo stesso soggetto Ente.
35	Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 8, c.4 dell'avviso in relazione alla possibilità di ciascun soggetto di cui all'art. 4 di presentare una sola domanda di partecipazione e partecipare ad un solo progetto congiunto per richiedere quanto segue. La limitazione alla presentazione di una sola domanda di partecipazione nell'ambito dell'Avviso è riferita, ad esempio, all'Università in quanto tale ovvero è da riferirsi ai Dipartimenti di una specifica Università? In altre parole, è possibile che due Dipartimenti di una Università possono presentare due diverse domande di partecipazione sull'Avviso.	Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

36	I bandi previsti dalla linea di investimento del POS sono 4 e vorrei capire se ogni ente (ad esempio l'Università) può partecipare una volta per ogni bando (quindi 4 volte) oppure può partecipare a una sola delle 4 linee di ricerca.	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
37	Con riferimento all'avviso in oggetto vorrei sapere se il limite della presentazione di massimo un progetto per soggetto stabilito all'Art. 8 comma 4 è da riferirsi nel caso di Università all'Università nel suo complesso o al Dipartimento dal quale la domanda proviene.	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

38	Scrivo per avere informazioni in merito al bando in oggetto-Traiettoria 3. Da bando i soggetti ammessi a presentare i progetti sono: a. le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; b. gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; c. le Università; d. gli Enti di ricerca pubblici. È possibile coinvolgere tra i soggetti partecipanti al progetto anche Università internazionali (ad esempio Università Ghesten Frankfurt)?	I progetti devono essere localizzati nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, lettere *d)* e *e)*. In particolare, ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2 dell'art. 3, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente, intesa come istituto, laboratorio, dipartimento, sede operativa o altra unità nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale, organizzata attraverso un insieme di risorse stabili date da personale e attrezzature". Pertanto, il soggetto internazionale può prendere parte al progetto soltanto se dispone, per la realizzazione del progetto, di una sede o unità operativa in una delle aree eleggibili ai sensi dell'Avviso.
39	Ho due quesiti in merito al Piano Operativo Salute - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, traiettoria 3. Il Dipartimento di Neuroscienze del nostro Ateneo (UNIPD) sta creando una rete per fare domanda di finanziamento. Il primo quesito è relativo a: un'azienda può partecipare e se sì in quale percentuale? Il secondo è relativo alla ripartizione del finanziamento: Art. 3 comma 4 dell'avviso pubblico: 4. Qualora il progetto preveda più unità operative e esse siano localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, sono utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Non è chiaro come avviene la ripartizione. Nel caso del nostro ateneo la partecipazione è tra università del Nord e del Mezzogiorno, si devono fare le somme dei costi per area geografica, ovvero Nord e Sud? La capofila è del Sud.	**1.** Le imprese posso partecipare al progetto come soggetti terzi. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2", fermo il rispetto della chiave di riparto sul totale delle risorse (art. 3, comma 2). Se, come nel caso del Suo Ateneo, le unità operative sono localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, potranno essere utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree, che si sommano ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo concesso, pari all'80% del costo complessivo del progetto.

40	In merito alla proposta progettuale per il piano operativo della salute (track 3), non trovo nella guida alla compilazione alcun riferimento alla lingua o al max numero di caratteri che si possono utilizzare in ciascun campo. Inoltre, non vedo nessuna indicazione sul possibile utilizzo di figure esplicative della proposta progettuale e la loro eventuale modalità di inserimento.	Le sezioni descrittive dell'Allegato "Proposta Progettuale": -devono essere compilate in lingua italiana; - non prevedono un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel; -non è possibile inserire figure esplicative. Eventuali documenti aggiuntivi alla proposta non costituiranno elemento di valutazione da parte della Commissione.
41	In riferimento all' Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettoria 3 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata", vorremmo avere un chiarimento. All'Art.8 punto 4 dell'avviso viene riportato: *"Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso".* Questo significa che la nostra Università potrà eventualmente presentare una proposta come soggetto capofila e anche partecipare ad un progetto congiunto? In sintesi, la nostra Università può essere presente su 2 proposte diverse?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

42	In merito al Piano Operativo Salute promosso dal Ministero della Salute, avrei bisogno di delucidazioni in merito a quanto indicato nell'Avviso pubblico inerente alla Traiettoria 3 *"Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"*. In particolare, l'Art. 8. *Modalità e termini per la presentazione della proposta progettuale, al punto 8.4 sottolinea come:"* "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso". Dalla lettura sembrerebbe quindi possibile la partecipazione ad un solo progetto da solo oppure in collaborazione con altro/i partners) salvo la possibilità di entrare eventualmente in altri progetti, ma con fondi propri. Inoltre, questo articolo è contenuto nell'Avviso pubblico anche delle altre Traiettorie, quindi a questo punto mi chiedo se la partecipazione ad un solo progetto è assoluta: quindi un solo progetto per il quale è possibile richiedere il finanziamento rispetto a tutte le Traiettorie, oppure si può presentare anche un altro progetto su un'altra traiettoria e chiedere il contributo?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Ente nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
43	In relazione all' Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettoria 3 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata", mi chiedevo se ogni soggetto partecipante possa partecipare ad un'unica proposta progettuale o possa contemporaneamente figurare in più idee progettuali.	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Università non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

44	Si sottopongono alla vostra attenzione i seguenti quesiti. 1. L'Avviso all'art. 8 c. 4 prevede che "*Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto*". Nel caso di un'Università pubblica, è ammessa la sua partecipazione con i singoli Dipartimenti interessati? Se si, chiediamo conferma del fatto che il limite di partecipazione di cui all'articolo sopra citato si applicherà al singolo Dipartimento partecipante e non all'Ateneo nella sua interezza. 2. L'Avviso all'art. 8 obbliga il partenariato a raggrupparsi in "*2…..una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. 3. La forma di collaborazione di cui al comma 2 deve prevedere al contempo: a) la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti; b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo*". La suddetta forma di collaborazione deve essere un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS registrata tramite notaio (IPOTESI A) oppure può tradursi in una forma più flessibile quale un Accordo di Cooperazione nella forma di una scrittura privata (IPOTESI B)? Se fosse corretta l'ipotesi A, il mandato collettivo al soggetto capofila sarebbe già contenuto all'interno dell'ATS, quindi i documenti di cui punti a) e b) dell'art. 8 c. 2 si ridurrebbero alla sola ATS? Se fosse corretta l'ipotesi B, i punti a) e b) di cui all'art. 8 c. 2 saranno: l'Accordo di Cooperazione e il documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con cui si conferisce al capofila il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero?	1. Si, il singolo Dipartimento può presentare una sola domanda di partecipazione, in tal caso la domanda presentata si intende riferita all'Università nel suo complesso. Si specifica che i diversi Dipartimenti della medesima Università non possono presentare più domande nell'ambito della medesima Traiettoria, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 2. L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti partecipanti, pertanto sono ammissibili entrambe le ipotesi menzionate in domanda. Si precisa che per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.

45	Ho due quesiti sul bando MINSAL: Traiettoria 3 – Azione 3.1 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata: - mi sembra di dedurre che non sono ritenuti ammissibili eventuale costi di acquisizione di materiale di consumo da utilizzare nei laboratori, è così? - nella mia unità di ricerca (università di Firenze) posso anche considerare diciamo "collaboratori esterni" dipendenti da altri enti (ex. università di Milano) senza far entrare direttamente l'università di Milano come mio partner?	- Le spese per i materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera *g)* dell'Avviso; - Si, è possibile.
46	Vorrei sapere se il partenariato proponente deve essere già costituito formalmente in ATS/ATI nel momento in cui si invia la domanda di contributo oppure se basta produrre una lettera di intenti in cui i vari partner si impegnano alla costituzione formale in caso di approvazione del progetto dando mandato alla capofila.	La collaborazione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Avviso, copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere allegati alla domanda di partecipazione.

47	In merito agli avvisi con scadenza 25 maggio relativi al Piano operativo salute, avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti: 1. Ogni ente può partecipare ad un solo progetto per Traiettoria di intervento? Oppure ad un solo progetto per tutto il piano operativo? 2. È ammissibile la partecipazione di personale in quiescenza con contratto di collaborazione a titolo gratuito con l'ente partecipante? Nel caso fosse ammissibile, ci sono vincoli sul ruolo che tale personale può svolgere all'interno del progetto? 3. In merito al mandato di rappresentanza del capofila, cosa si intende per "atto pubblico o scrittura privata autenticata"? è sufficiente la firma digitale da parte dei mandatari? 4. La forma sopra descritta è necessaria anche per l'accordo di partenariato tra le parti?	1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1, può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascuna Traiettoria, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 2. Gli Avvisi non escludono la partecipazione di personale collocato in quiescenza ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando che è onere del soggetto utilizzatore verificare la compatibilità delle attività affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia, ivi incluse, per le pubbliche amministrazioni, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, nonché le indicazioni fornite sul punto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, ove applicabili. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, degli Avvisi, il mandato collettivo di rappresentanza deve essere conferito al capofila dai soggetti partecipanti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale. 4. Gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente.

48	Ci è necessario anche capire: - se esiste una stretta consequenzialità tra la partecipazione ai "Tavoli di Lavoro per l'analisi dei fabbisogni regionali ed interregionali-Risultati ed Indicazioni Operative" (Relazione allegata del Marzo 2020) e i progetti che possono concorrere agli avvisi. Le progettualità che nel documento si "delineano" sono esclusivamente quelle che potranno concorrere al Bando sulle varie Traiettorie? Se così fosse gli IRCCS come il nostro interessati ad alcune linee progettuali dovrebbero rientrare in quelle reti/consorzi preferibilmente? O i bandi per 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo restano aperti anche a chi in quella fase di analisi non compare? - l'Ente ha diversi IRCCS in diverse Regioni italiane, la P.IVA è unica e la Sede Legale è a Pavia. Se presentassimo un progetto come Capofila sulla Traiettoria 2 come IRCCS con la sua Sede Operativa di Bari in cui il 70 % circa delle attività della proposta vengono svolte al Sud, si farebbe così capo alle risorse delle Aree del Mezzogiorno? Prevale l'area di realizzazione sulla territorialità della Sede Legale?	- Non esiste stretta consequenzialità tra il documento citato e la tipologia di progetti ammissibili nell'ambito degli Avvisi pubblici del Piano Operativo Salute. La partecipazione è aperta a tutti i progetti di cui all'art. 5, comma 1, degli Avvisi. - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente direttamente coinvolta nella proposta progettuale e indicata nei documenti di presentazione. Se il progetto prevede unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, potranno essere utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di esse.
49	Spett.le Ministero della Salute, si chiede una cortese delucidazione sull'Avviso Pubblico di cui al "Piano Operativo Salute" -Traiettorie 2 e 3. Premesso: -che all'art. 4 sono elencati i soggetti ammessi a contributo; -che tra i soggetti proponenti, abilitati, ci sono le Università; -che come da Vs chiarimento, pervenuto con mail del 12 Marzo, la partecipazione dell'Università è da intendersi nel suo complesso, pertanto i dipartimenti -afferenti- non possono partecipare singolarmente; -che all'art. 8 comma 4 del bando, è stabilito che ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione; Si chiede se l'Università, nel suo complesso, possa presentare più di una proposta all'interno della stessa traiettoria (sia da sola che all'interno di un partenariato).	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

50	In relazione alla Traiettoria 2 all'art. 8 comma 4 "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso", tale limite è da intendersi per Traiettoria?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
51	Con riferimento allo schema di Offerta Tecnica (Traiettoria 2 schema excel), è possibile conoscere la dimensione massima (o il numero di caratteri) per ciascuna delle sezioni da compilare dedicate alla stesura della proposta progettuale?	Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite al numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel.

52	Nel bando Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020) Traiettoria 2 "E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività" Linea di azione 2.1 "Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto" è indicato che "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente", il che implicherebbe la possibilità di presentare una sola proposta a nome del CNR, l'Ente di ricerca cui appartengo. Poichè l'Ente è composto da diversi Dipartimenti e Istituti, a loro volta suddivisi in diverse sedi operanti in diverse aree geografiche, è verosimile che molti altri miei colleghi, impegnati in altri campi sanitari, possano essere interessati a tale bando. Mi confermate che la precisazione al bando riportata sopra in corsivo si riferisce all'intero ente (CNR) e non al singolo Istituto? Nel caso effettivamente il CNR possa presentare una sola proposta progettuale, questa "unicità" è valida per ciascuna Linea d'azione e/o Traiettoria, o si riferisce all'intero PO Salute?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che lo stesso CNR possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
53	Vorrei chiedere un'informazione in merito al Piano Operativo Salute. Un istituto/ente di ricerca può partecipare e candidarsi con due progetti differenti su due traiettorie distinte ad esempio: Progetto X sulla Traiettoria 3 e Progetto Y sulla Traiettoria 4?	Si, è possibile concorrere contemporaneamente agli Avvisi emanati per le Traiettorie del PO Salute.
54	Gradirei sapere se, per la partecipazione al bando T2, sia necessario che il preventivo dei costi del singolo progetto debba essere non inferiore a 2.000.000.	Si conferma che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) dell'Avviso della Traiettoria 2, ciascun progetto deve prevedere un costo complessivo superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

55	Il CNR può partecipare pertanto su scala nazionale a soli 4 progetti? Oppure ciascun istituto del CNR può partecipare a ciascuna traiettoria?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo CNR possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
56	Sono un ricercatore CNR presso l'istituto di genetica e biofisica di Napoli. Le scrivo per avere alcune informazioni riguardo ai bandi recentemente pubblicati (Piano operativo salute, al via bandi per 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo, 80 per cento al Mezzogiorno). Puó confermare che per ogni progetto il partecipante é l'istituto di appartenenza indipendentemente se proponente o partecipante? In tal caso a quanti progetti puó partecipare un singolo istituto? Per esempio, nel caso in cui si vengano a creare piú cordate di ricercatori interessati a presentare diverse proposte progettuali, come si deve procedere? L'istituto deve decidere quale presentare?	Si chiarisce che la partecipazione agli Avvisi pubblici è prevista per il CNR nel suo complesso, ai sensi dell'art. 4 degli Avvisi. Pertanto, ai sensi del citato articolo, i singoli Dipartimenti/Istituti del CNR non sono considerati soggetti proponenti distinti, in quanto facenti capo al medesimo Ente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi, ciascun soggetto partecipante può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso. Tale limitazione opera indipendentemente dalla forma di collaborazione instaurata, o in forma singola o in forma associata. È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Va rilevato che non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti/Istituti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

57	In merito all'avviso della seconda traiettoria di sviluppo, l'articolo 8 comma 4 recita quanto segue: "ogni ente può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente…" ciò significa che un Ente potrebbe eventualmente partecipare a tutte e 4 le traiettorie di sviluppo ma partecipando ad una sola rete proponente per ciascuna traiettoria, è corretto?	Ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto partecipante può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso. Tale limitazione opera indipendentemente dalla forma di collaborazione instaurata, o in forma singola o in forma associata. Si specifica che non è esclusa la possibilità per il medesimo Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.
58	Pongo di seguito alcuni quesiti in merito alla traiettoria 3: • Premesso che il soggetto proponente sarà l'IRCCS e che l'Università sarà soggetto capofila, chiediamo se un nostro docente, ormai in pensione, può essere persona responsabile del soggetto capofila; • Quale forma deve avere l'atto con cui è stato conferito mandato al capofila, che andrà allegato alla domanda di partecipazione? • Quale forma deve avere l'atto istitutivo del consorzio, serve un atto notarile?	- Gli avvisi non escludono la partecipazione di personale collocato in quiescenza ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando che è onere del soggetto utilizzatore verificare la compatibilità delle attività affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia, ivi incluse, per le pubbliche amministrazioni, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, nonché le indicazioni fornite sul punto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, ove applicabili. - Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) dell'Avviso, il conferimento del mandato con rappresentanza deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale. - Gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente.

59	Scrivo in materia del bando del Piano Operativo Salute traiettoria 3 *"Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"*. La mia domanda specifica è: 1. nell'articolo 8 comma 4 del bando è riportato: 4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. Questo vuol dire che ogni singola istituzione (per esempio la mia Università, nella fattispecie con il sottoscritto come referente del gruppo di ricerca) può partecipare ad un solo progetto congiunto oppure due distinti gruppi di ricerca della mia Università possono partecipare a due distinti progetti con diversi capofila?	Con riferimento all'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
60	In merito ai Bandi POS avrei bisogno di un chiarimento. Bando Traiettoria 3 "*Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata*" Articolo 8 Comma 4 4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. Questo significa che ciascun Soggetto può su questo bando presentare massimo 2 progetti, uno come capofila e l'altro come partecipante? Bando Traiettoria 4 "*Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico"* Articolo 8 Comma 4 4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un unico *Hub proponente*, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. Qui la indicazione è più inequivocabile: 1 solo HUB. Ulteriore domanda: i limiti valgono per ognuno dei 4 bandi? giusto?	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

61	In merito alla Traiettoria 3 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata" sono a chiedere se sono ammissibili esclusivamente progetti che hanno ad oggetto Creazione di un programma di medicina di precisione per la mappatura del genoma umano su scala nazionale", oppure sono ammissibili altri temi nell'ambito della traiettoria.	Si rimanda all'art. 5, commi 1 e 2, dell'Avviso della Traiettoria 3, in merito ai progetti ammissibili al contributo.
62	Con riferimento al Piano Operativo Salute ed ai singoli bandi emanati per le traiettorie da 1 a 4, i singoli avvisi riportano all'art. 8 comma 4: Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. Chiediamo la conferma che il limite sia da considerare nel seguente modo: per ogni avviso (traiettoria) l'Ateneo può presentare un progetto in qualità di P.I. singolo e un progetto in forma congiunta. Chiediamo, inoltre, se vista l'autonomia finanziaria di cui godono i Dipartimenti dell'Ateneo sia possibile intendere questo limite a livello dipartimentale e non di ateneo.	Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La *ratio* del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
63	Vorrei partecipare al bando emanato dal Ministero con una proposta di studio sul ruolo del microbiota intestinale nella diverticolite acuta e nello sviluppo di eventuali complicanze postoperatorie. Il progetto, innovativo in quanto non esistono attualmente studi simili in letteratura, avrebbe un impatto sociale aprendo la strada ad eventuale terapia probiotica mirata. Essendo lo studio non mirato alla mappatura di alterazioni genomiche in senso stretto, ma solo del microbioma associato alla patologia, vorrei chiedere se comunque potrebbe rientrare nell'ambito d'interesse per la traiettoria 3.	Si rimanda all'art. 5, commi 1 e 2, dell'Avviso della Traiettoria 3 in merito ai progetti ammissibili al contributo. Circa lo specifico quesito posto, si precisa che la valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.

64	Pongo di seguito alcuni quesiti relativi alle traiettorie 2 e 3: - I costi del personale amministrativo che seguirà il progetto andranno rendicontati in voce d) tra le spese di personale oppure in voce g) tra le spese amministrative? - Tra le spese di personale da rendicontare in voce d) sono ammessi anche borsisti di ricerca, dottorandi, ricercatori con contratto a tempo determinato? - Per le attrezzature è ammesso l'acquisto? il costo va imputato al progetto in base al tempo di utilizzo? - I costi sostenuti per i consumabili vanno in voce g) spese generali? - Le spese generali, di cui alla voce g) devono essere rendicontate o sono forfetarie?	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, degli Avvisi pubblici: - i costi del personale impiegato nelle attività di progetto, incluso quello amministrativo, rientrano nella voce di cui alla lettera *d)*; - i costi di cui alla lettera *d)* includono le "spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto"; - come specificato alla lettera c), nell'ambito degli investimenti materiali è ammissibile il costo di acquisto, noleggio o leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici; - le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui alla lettera g); - no, le spese generali non sono forfettarie, ma vanno puntualmente rendicontate. Si precisa che tutti i costi ammissibili di cui all'art. 7 degli Avvisi devono rispettare le disposizioni contenute al comma 2 del medesimo articolo.
65	Vorrei chiedere qualche informazione a proposito della modalità di presentazione di un progetto su questa traiettoria. 1) Esiste un modello di presentazione con le varie sezioni, numero di parole etc.? 2) Se no, quali sezioni bisogna includere, tipo abs, Stato dell'arte, metodi, razionale, etc. 3) Che cosa si intende per finanziamento all'80% a fondo perduto, ed il rimanente 20% sarebbe a carico di chi? 4) Quante Unità, oltre al proponente, possono partecipare al progetto?	1. La proposta progettuale deve essere presentata seguendo le disposizioni previste all'art. 8 dell'Avviso pubblico della Traiettoria 3. La relativa modulistica è scaricabile dal portale del Ministero della Salute, nella sezione "Documentazione" della medesima Traiettoria. 2. Le sezioni descrittive dell'Allegato "Proposta Progettuale" non prevedono un limite al numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento prevista dal programma di lavoro excel. Non è possibile inserire figure esplicative. Eventuali documenti aggiuntivi alla proposta non costituiranno elemento di valutazione da parte della Commissione. 3. Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, l'80% dei costi ammissibili del progetto è coperto dal contributo pubblico (comma 1). La copertura della quota residua dei costi ammissibili, pari al 20%, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti (comma 2). 4. Si rimanda a quanto definito all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico della Traiettoria 3. Il medesimo Avviso non definisce un numero minimo né massimo dei soggetti proponenti.

66	In riferimento alla partecipazione dell'Avviso si richiede un cortese riscontro in merito al seguente quesito: un Organismo di Ricerca, come definito dalla comunicazione della Commissione Europea - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) - a totale partecipazione pubblica (i cui soci sono rappresentati da Università pubbliche, Enti di Ricerca pubblici e IRSST) costituito nella forma di società consortile a responsabilità limitata, rientra tra i soggetti ritenuti ammissibili in base a quanto indicato all'Art. 4 – Soggetti Proponenti?	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.

67	Chiedo la cortesia di avere un chiarimento in merito alla categoria dei destinatari dell'avviso in oggetto, denominata "Enti del Servizio Sanitario Nazionale". Vorrei sapere se le strutture accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale sono ricomprese in tale ambito. Nello specifico io rappresento una struttura specializzata in Genetica Medica e accreditata con il SSR nella Regione Calabria.	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi. Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. *f)*.

68	Il bando prevede che possono presentare i progetti solo i seguenti enti: a) le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; b) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; c) le Università; d) gli Enti di ricerca pubblici. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, la domanda di partecipazione deve essere presentata da una rete proponente costituita da almeno tre dei soggetti sopra indicati. Pertanto, la mia domanda è se un ente strumentale della regione Veneto e inserito nell'elenco degli enti pubblici dell'ISTAT, può partecipare per la presentazione di un progetto nell'ambito della Traiettoria 2.	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.

69	Avremmo necessità dei seguenti chiarimenti: 1) i 4 bandi indicano che "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto" si intende che un Ente può partecipare al bando presentando un progetto come coordinatore E partecipando ad un progetto congiunto in collaborazione? Per un totale di 2 progetti? 2) si conferma che l'indicazione di cui sopra vale per singolo bando e che quindi l'Ente può presentare in totale 4 progetti come coordinatore, 1 per bando? 3) per gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa, si intende che l'Ente può presentare 1 progetto o che ciascun Dipartimento può presentare 1 progetto? 4) per Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si intendono anche strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale?	1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. 2. La limitazione è da intendersi riferita a ciascun Avviso di cui alle Traiettorie del POS. È onere del Legale rappresentante dell'Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Si specifica che non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. 3. Gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa sono da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, i Dipartimenti afferenti al medesimo Ente non possono essere considerati distinti soggetti proponenti. 4. Le strutture private convenzionate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi. Per il Servizio Sanitario Nazionale rileva quanto disposto dalla Legge n. 833/1978. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2, degli Avvisi, in merito al coinvolgimento di eventuali soggetti terzi quali cofinanziatori del progetto. Resta inteso che tale eventuale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.

70	In merito agli Avvisi per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettoria 2 e 3 del Piano operativo salute: "eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività" e 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata" volevamo cortesemente sapere se il nostro ente, considerato Organismo di Ricerca pubblico, possa rientrare nella categoria ammissibile dei soggetti proponenti "Enti di ricerca pubblici" oppure se con quest'ultima si intendano soltanto gli enti presenti nell'elenco del MIUR.	Possono concorrere agli Avvisi in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione degli Avvisi, un apposito modello di autodichiarazione.

71	Vi scrivo in merito al bando in oggetto per avere un chiarimento. La nostra Fondazione è una realtà molto estesa a livello nazionale, con 29 sedi in 9 regioni italiane, sia dell'area centro-nord che del mezzogiorno. Per quanto riguarda il riconoscimento IRCCS, questo è esteso specificatamente alla struttura di Milano e al Centro di Riabilitazione di Firenze. Il quesito per il quale veniamo a chiedere un chiarimento è il seguente: nello sviluppo di una proposta progettuale per il bando in oggetto, il cui coordinamento sarebbe in capo a una delle due o a entrambe le due suddette sedi IRCCS della Fondazione, possono essere coinvolte altre sedi operative non IRCCS della Fondazione, ad esempio quelle localizzate nelle aree del mezzogiorno?	Poiché i soggetti ammessi a presentare progetti per il riconoscimento del contributo pubblico sono quelli definiti all'art. 4, comma 1, degli Avvisi, per sedi operative coinvolte si intendono esclusivamente quelle dei soggetti ammessi ai sensi del citato articolo 4, comma 1. Pertanto, non possono essere coinvolte altre sedi operative non IRCCS della Fondazione.
72	Scrivo la presente per chiederVi se il nostro ente può prendere parte in qualità di soggetto proponente all'avviso di ricerca Piano Operativo Sanitario - Traiettoria T2. A tal proposito si precisa che è una Pubblica Amministrazione in quanto Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute.	Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a),* dell'Avviso sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, l'ente potrà partecipare all'Avviso solo qualora rientrante nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche definito dal citato articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ad esempio se costituente ente pubblico non economico.
73	Con riferimento ai bandi Traiettorie 2 e 3, l'art. 5 prevede che "Ciascun soggetto partecipante alla rete proponente"/ "In caso di progetti presentati in forma congiunta, ciascun soggetto partecipante deve sostenere almeno il 2% (due per cento) dei costi ammissibili. Inoltre, all'art. 7 (Costi ammissibili) è indicato che le spese di personale dipendente siano previste nei limiti del 60 (sessanta) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto. Tale limitazione è chiaramente riferita all'intero progetto non al budget dei singoli soggetti partecipanti. Si chiede di confermare che qualora un soggetto partecipante sostenga una percentuale maggiore uguale al 2%, tale quota possa essere coperta anche solo dal costo di personale interno purchè venga rispettato il limite complessivo del progetto. Infine, si chiede se i Policlinici Universitari, quali Aziende ospedaliere, possano partecipare ai bandi in qualità di soggetti proponenti.	- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) degli Avvisi, la quota minima del 2% a carico dei soggetti proponenti può essere rappresentata dal costo del personale, in quanto tale tipologia di costo è ricompresa tra quelli di cui all'art. 7, comma 1; - I Policlinici Universitari rientrano tra i soggetti ammissibili a presentare progetti per il riconoscimento di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici.

74	Il personale universitario, docente o ricercatore, convenzionato con una ASL, può partecipare nel gruppo di ricerca della ASL oppure deve partecipare con l'Università in cui è assunto? Nel caso in cui possa partecipare con la ASL, con cui intercorre la convenzione, può assumere il ruolo di responsabile scientifico/coordinatore/PI? oppure può solo far parte del gruppo di ricerca?	L'ASL rientra tra i soggetti ammissibili si cui all'articolo 4, comma 1, pertanto, può presentare domanda di partecipazione agli Avvisi pubblici del PO Salute e, inoltre, è possibile che il personale universitario prenda parte al gruppo di ricerca della ASL con cui intercorre una convenzione. Eventuali oneri derivanti dalla citata convenzione sono considerati ammissibili a contributo se rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7, comma 1 degli Avvisi pubblici. Si chiarisce, infine, che gli Avvisi non prevedono limitazioni circa il ruolo del suddetto personale, rilevando quindi l'organizzazione interna del gruppo di ricerca.
75	Avremmo la necessità di sapere se la struttura sanitaria privata, costituita da tre strutture accreditate al SSN, possa rientrare nella categoria Enti del Servizio sanitario nazionale e quindi considerarsi soggetto proponente.	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi. Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Si precisa, inoltre, che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. *f)*.

76	Avrei altri 2 quesiti: 1) La distinzione tra i contributi per aree del centro su e del centro nord deve essere rispettata anche all'interno dei singoli progetti? Ovvero in ciascun progetto le quote di finanziamento devono essere suddivise tenendo conto di questa distribuzione? 2) L'erogazione della seconda e terza quota con quale tempistica verrà effettuata? Sul bando viene indicato che seguirà la verifica dello stato avanzamento lavori su richiesta del soggetto proponente, secondo gli schemi pubblicati sul sito istituzionale, ma non riesco a trovarli.	1. Il soggetto proponente deve attenersi alla compilazione dell'Allegato "Proposta Progettuale", fornendo le informazioni di budget richieste nelle specifiche Schede (cfr. anche la "Guida alla compilazione del modulo Proposta Progettuale). Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 2, degli Avvisi pubblici, la chiave di riparto dell'80% per le aree del Mezzogiorno e del 20% per le aree del Centro-Nord si applica ai fini dell'assegnazione del contributo pubblico da parte del Ministero della Salute a valere sulle risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo di ciascun Avviso. 2. L'erogazione delle quote del contributo pubblico di cui all'art. 13, comma 1, degli Avvisi avverrà secondo gli schemi che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
77	Desidero sapere in merito al bando in oggetto, POS, se le Università Pubbliche, in particolare l'Università di Roma Tor Vergata, sono soggetti eligibili alla partecipazione al POS, non essendo indicate esplicitamente né tantomeno essendo nominato il MUR come ente proponente.	Si conferma che le Università pubbliche rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, degli Avvisi pubblici.

78	Scrivo perché il nostro Ente vorrebbe partecipare, con un progetto in partenariato, ai bandi del Piano Operativo Salute, nella linea T3. Il nostro Ente è costituito con la legge n. 138 del 26/05/2004 come Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre metodiche di rilevazione e diagnosi. È finanziato e vigilato dal Ministero della Salute. Tecnicamente siamo una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, la cui attività statutaria è la ricerca scientifica in ambito biomedico. La domanda che vi rivolgo è se siamo considerati nella categoria degli Enti di ricerca pubblici, e quindi ente eleggibile al fine di poter partecipare al bando POS.	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.
79	Avrei bisogno di un chiarimento relativo alla Traiettoria 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata" del Piano Operativo Salute. Il nostro centro di ricerca fa parte di un Istituto Ospedaliero che è una struttura di ricovero e cura privata accreditata al Servizio Sanitario Regionale, pertanto vorremo avere conferma se possiamo ritenerci soggetto ammissibile a partecipare al bando come 'Enti afferenti al Servizio Sanitario Nazionale'.	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.

80	Quesiti riguardo alle Spese ammissibili: 1) Riguardo alle forme contrattuali ammissibili per il personale non dipendente sono inclusi i contratti per ricercatori o tecnologi o tecnici a tempo determinato? 2) Riguardo alle spese di cui alla voce f "Servizi di consulenza e spese di progettazione" si possono ricomprendere spese per i servizi di sequenziamento del DNA?	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Avviso pubblico: 1. Le spese di personale di cui alla lettera *d)* includono anche rapporti di collaborazione a tempo determinato, "con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero i titolari di specifico assegno di ricerca nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto, nei limiti del 60 (sessanta) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto". Tale limite percentuale si riferisce al totale dei costi del personale, ivi compresi eventuali contratto a tempo indeterminato. 2. Le spese per i servizi di sequenziamento del DNA rientrano tra i costi ammissibili di cui alla lettera *f)*, in particolare nella voce "fornitura di servizi per le attività di progetto". Per entrambe le voci di spesa si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo e i criteri di trasparenza nella procedura di affidamento dei servizi.

81	Vi scrivo per avere un chiarimento in merito all'eleggibilità. E' possibile per un istituto di ricerca privato strutturato nella forma di una fondazione senza scopo di lucro partecipare a uno o più degli avvisi Traiettoria 1 "Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare"; Traiettoria 2 "eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività"; Traiettoria 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"; Traiettoria 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico"? Se si, in che modalità? E' possibile l'affidamento di parte delle attività progettuali (ex. sequenziamenti) ad un ente terzo tramite subcontracting?	- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Pertanto, l'ente, solo qualora qualificato nel senso chiarito, rientra tra i soggetti ammissibili di cui al citato art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, e può presentare una domanda di partecipazione secondo le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo di ciascun Avviso. - È possibile ricorrere all'affidamento di parte delle attività progettuali a soggetti terzi tramite subcontracting, qualora i costi sostenuti rientrino tra le voci di spesa ammissibili di cui all'art.7, comma 1 degli Avvisi.

82	Con la presente vorrei chiedere se, nell'ambito del Piano Operativo Salute (POS) 2021 Traiettoria 2 "*eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività"* un Ente Ecclesiastico qualificato come Ospedale di I° Livello per il Servizio Sanitario Regionale (Regione Puglia) può essere considerato come "soggetto proponente".	Possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici. Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.

83	Con riferimento ai quattro recentissimi bandi emanati dal Ministero della salute per il Piano operativo salute, siamo con la presente a sottoporvi i seguenti quesiti: 1) con riferimento alla traiettoria 4 *Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico*, l'articolo 3 dell'Avviso recita che le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra due macroaree territoriali (aree del Centro-Nord e aree del Mezzogiorno) e, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse tra le due aree, si tiene conto della localizzazione dell'Hub proponente, già costituito. Ciò significa che i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 dell'Avviso, soggetti costituenti dell'Hub proponente, possono essere localizzati in entrambe le aree di riferimento dell'Avviso? Se SI, qualora le risorse finanziarie allocate ad una delle due aree geografiche di riferimento terminino, per l'ammissibilità a finanziamento delle proposte, si terrà in considerazione la sola localizzazione geografica dell'Hub proponente o verranno escluse (totalmente e/o parzialmente) quelle proposte formulate da proponenti che hanno sede nell'area geografica in cui sono terminati i fondi? 2) con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se la limitazione secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, sia riferibile al soggetto Università ed Ente di ricerca pubblico proponente nella sua interezza, oppure sia riferibile ai soli Dipartimenti e/o Istituti afferenti i soggetti Università ed Ente di ricerca pubblico? 3) con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se gli Ospedali rientrino tra i soggetti proponenti "Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale". Se SI, si chiede se la limitazione secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, sia riferibile al soggetto Ospedale nella sua interezza, oppure sia riferibile al singolo reparto/area afferente l'Ospedale; 4) con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se tra i soggetti proponenti "Università", rientrino sia le Università pubbliche, sia le Università private; 5) con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste e secondo quanto indicato all'articolo 6 comma 2 dei singoli Avvisi che prevedono che la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi	1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 4, ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2, si tiene conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto. I soggetti di cui all'art. 4 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 4 possono essere localizzati in entrambe le aree di riferimento, ma ai fini dell'assegnazione delle risorse si terrà conto esclusivamente della localizzazione principale dell'Hub proponente che sarà quella indicata nel modulo di domanda. 2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 degli Avvisi, la limitazione è da intendersi per l'Università nel suo complesso. 3. Si, rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le Aziende Ospedaliere, e i Presidi Ospedalieri. Si chiarisce, inoltre, che le "strutture private" accreditate con il SSN, non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1 degli Avvisi. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4, può presentare una sola domanda di partecipazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4, pertanto la limitazione è da intendersi per il soggetto nel suo complesso. 4. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano sia le Università pubbliche che private. 5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature; pertanto, restano esclusi i servizi di consulenza. Tuttavia, si precisa, infine, che eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.

	incluse le imprese, si chiede se un terzo soggetto impresa individuato possa essere coinvolto nel progetto anche come consulente, la cui fattura sarà oggetto di rendicontazione.	

84	Relativamente alla Traiettoria 2, possono far parte della rete i Consorzi "enti pubblici economici" e "consorzio inter universitario (ex legge 382)"?	- Possono partecipare alla rete proponente esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, che comprende, tra l'altro, le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di ricerca pubblici e le Università. Le Amministrazioni pubbliche, in tale contesto, sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("P*er amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, t****utti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali****, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*."). - Con riferimento ai Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dal citato articolo 4, comma 1, essi possono partecipare in quanto rientrino in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali "Enti di ricerca pubblici", secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3 , risposta al quesito numero 66). In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti della rete proponente, da costituirsi con la partecipazione di almeno tre dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1. Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come "rete proponente" e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati. Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di

		collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia del consorzio interuniversitario che delle singole università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.
85	Con riferimento al programma indicato in oggetto e secondo quanto indicato negli Avvisi e nelle FAQ secondo cui i servizi di consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto, sono a chiedere se siano ammissibili anche servizi di consulenza pertinenti alle attività del progetto, ma non a carattere scientifico, quali ad esempio attività di raccolta dati o attività di supporto amministrativo.	Sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, co. 1, lettera f) dell'Avviso i costi relativi ai servizi di consulenza, anche se non a carattere scientifico, purché pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto.
86	Un ricercatore di un Ateneo può partecipare al gruppo di ricerca di un altro Ateneo?	Un ricercatore di un Ateneo può partecipare al gruppo di ricerca di un progetto presentato da un altro Ateneo. Si precisa che, qualora anche l'Ateneo di appartenenza del ricercatore si presentasse come soggetto proponente di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi, i compensi del ricercatore devono essere tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.
87	Scrivo in merito ad un quesito relativo alla traiettoria 2: nel dettaglio vorrei sapere se la Regione del soggetto capofila sia coinvolta in qualche fase della presentazione o valutazione del progetto.	Le Amministrazioni pubbliche, incluse le Amministrazioni regionali, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso e, pertanto, possono essere parte della rete proponente. La valutazione delle proposte progettuali presentate è affidata ad una Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.

88	Sono il direttore scientifico di una Fondazione, che opera con il suo Istituto di Neuroscienze nel campo della ricerca sulle malattie neurodegenerative. Il nostro ente risulta iscritto all'anagrafe nazionale della ricerca. Scrivo per chiedervi se come tale, l'ente può presentare domanda nell'ambito del programma di cui all'oggetto.	Possono concorrere agli Avvisi in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione degli Avvisi, un apposito modello di autodichiarazione

89	Facendo seguito alla traiettoria n.2 sono a chiedervi: Domanda n. 1: se fosse possibile che due dipartimenti della stessa università possano partecipare con due progetti distinti alla stessa traiettoria n. 2. Domanda n. 2: Qualora questo (di cui alla domanda n.1) non fosse possibile, è possibile che i due dipartimenti con progetti distinti partecipino per la stessa traiettoria racchiudendo in un unico progetto l'utilizzo degli stessi materiali ma l'utilizzo del personale di entrambi i dipartimenti?	1. I soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi sono da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, Dipartimenti afferenti alla medesima Università non sono considerati distinti soggetti proponenti. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun Ente può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La ratio del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più Dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.
90	Volevo sapere come posso richiedere alla mia Azienda ovvero Università il permesso di partecipare per la mia UCO come sede aggregata per una proposta progettuale relativa alla traiettoria 2.	Le Aziende Ospedaliero Universitarie rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso e, pertanto, possono prendere parte ad una rete proponente. Si precisa che, ai sensi del predetto articolo, la partecipazione all'Avviso è riferita all'Ente nel suo complesso; le singole Unità Operative interne non sono considerate soggetti proponenti distinti, in quanto facenti capo al medesimo Ente.
91	Mi confermate per piacere in merito alla linea 2 e 3 che le regioni possono partecipare al partenariato e possono anche cofinanziare il progetto nel restante 20% da garantire. Poi vorrei sapere se le FAQ dello scorso webinair saranno pubblicate come avevate detto.	Si conferma che le Amministrazioni regionali, quali Amministrazioni pubbliche, rientrano tra i soggetti proponenti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi delle Traiettorie 2 e 3 e possono cofinanziare il progetto. Si specifica, infatti, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, di entrambi gli Avvisi, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dalla rete proponente (Traiettoria 2) e dai soggetti proponenti (Traiettoria 3). La registrazione del webinar dello scorso 08 aprile 2021 ed i relativi materiali saranno resi disponibili sul portale del Ministero.

92	Sono un dirigente biologo che lavora presso l'Istituto che è Ente del SSR come da LRT 74/2017, vorrei sapere se posso partecipare attraverso l'ente alla linea 2 e alla linea 3 contemporaneamente, non essendo impegnato il mio Istituto in nessuna di queste linee progettuali?	I soggetti ammissibili sono quelli elencati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso, indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. Non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.
93	Avremmo bisogno di un chiarimento in merito al Bando del Ministero della Salute Traiettoria 2. In particolare, nell'art. 4 vengono elencati i soggetti proponenti: a) le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; b) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; c) le Università; d) gli Enti di ricerca pubblici. Inoltre, nel bando è scritto: "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, la domanda di partecipazione deve essere presentata da una rete proponente costituita da almeno tre dei soggetti di cui al comma 1… Il quesito che poniamo è il seguente: La composizione di almeno 3 soggetti proponenti può essere individuata senza limitazioni tra le 4 categorie individuate nell'Art. 4? Ovvero il progetto può comprendere ad esempio tre università oppure tre IRCS, etc? Inoltre, l'eventuale presenza di tre proponenti della stessa tipologia può avere un impatto, più o meno positivo o negativo, nella valutazione della proposta?	- Ai sensi dell'art. 4 comma 2, la composizione della rete proponente deve avvenire tra i soggetti ammissibili elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Non sono previste limitazioni circa la tipologia dei suddetti soggetti proponenti. - La descrizione della compagine di progetto e del modello organizzativo deve essere fornita nelle sezioni dedicate della Proposta progettuale. La valutazione progettuale è rimessa alla Commissione tecnico-scientifica preposta ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.

94	Volevo chiedere se possono essere considerati Enti di ricerca pubblici le società scientifiche ANMCO (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) ed AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e cardiostimolazione) ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale i reparti di cardiologia di un ospedale pubblico.	- Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Pertanto, i citati soggetti, possono essere considerati ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso, solo qualora in possesso dei requisiti sopra descritti. La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione. - Possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali pubblici rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso. Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo, la partecipazione all'Avviso pubblico è prevista per l'ospedale nel suo complesso. Pertanto, i singoli reparti di un ospedale non

		sono considerati soggetti proponenti distinti, in quanto facenti capo al medesimo Ente.
95	In relazione ai bandi in oggetto e nello specifico a quanto indicato all'art. 8, comma 2, si chiede se il mandato collettivo con rappresentanza conferito da parte dei soggetti partecipanti al capofila, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debba essere o meno registrato all'Agenzia delle Entrate.	Gli Avvisi non prevedono l'obbligo di registrazione del mandato di rappresentanza conferito al capofila ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b).
96	Potete confermarci che risultano eleggibili come "Enti del SSN" anche le Case di Cura che sono accreditate?	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN **non** rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.
97	In merito alla Traiettoria 2 del Piano operativo salute ho potuto verificare dalle FAQ già prodotte che esiste la possibilità di includere subcontractor nel progetto purché la loro attività rientri nei costi ammissibile. La domanda è, il subcontractor può essere appartenente ad un ente che presenta progetto in un'altra domanda? Nello specifico, un centro universitario può prestare i propri servizi come subcontractor nella proposta X anche se l'università è presente come capofila/partecipante nella proposta Y?	È possibile che uno stesso ente sia subcontrator all'interno di una proposta e soggetto partecipante/capofila in un'altra proposta progettuale, diversa dalla prima. Si precisa che i costi sostenuti per l'attività di affidamento dei servizi devono rientrare tra le voci di spesa ammissibili di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, e che si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, nonché i criteri di trasparenza nella procedura di affidamento dei servizi.
98	Riguardando gli avvisi e confrontandoli con gli appunti che avevo preso durante la call di martedì 6 aprile, mi è sorto un dubbio. Se guardo l'art. 4 dell'avviso i beneficiari del finanziamento sono: a) le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; b) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; c) le Università; d) gli Enti di ricerca pubblici. enti di ricerca Nei miei appunti ho segnato che il soggetto proponente può essere anche direttamente la Regione. Si intende che la Regione può essere inclusa nel raggruppamento a)? Quindi che come proponente può essere anche beneficiario?	Si conferma che Amministrazioni regionali, quali Amministrazioni pubbliche, rientrano tra i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico e, pertanto, sono ammesse a presentare un progetto per il riconoscimento del contributo previsto dall'Avviso.

99	Stiamo predisponendo una proposta progettuale in risposta ai bandi POS ed avrei una domanda da porvi in merito alla ripartizione dei fondi. L'art. 3 c. 4 prevede che laddove le unità operative siano localizzate nelle due aree geografiche (Centro-Nord/Mezzogiorno) ciascuna unità concorra sui fondi della propria area (ossia quelle localizzate al centro-nord concorreranno sui contributi assegnati a quest'area geografica, mentre quelle localizzate nel mezzogiorno concorreranno sui contributi assegnati per quell'area geografica). Laddove però il progetto preveda che le spese siano localizzate prevalentemente in una specifica area, ossia più del 70%, allora l'intero progetto concorrerà sui fondi stanziati per quell'area geografica, a prescindere dall'ubicazione operativa delle unità partner. Significa che se il progetto prevede più del 70% nelle aree del mezzogiorno le eventuali unità operative del centro nord accederanno ai contributi stanziati per quell'area geografica anziché a quelli stanziati per il centro nord?	Si conferma quanto riportato all'art. 3, comma 4, degli Avvisi pubblici relativi alle Traiettorie 2 e 3, in cui si specifica che qualora il progetto preveda più unità operative ed esse siano localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, sono utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Tale criterio può essere derogato su singoli progetti, nel caso in cui il progetto interessato abbia una prevalente ubicazione in un'area territoriale e preveda spese sostenute al di fuori di tale area in misura non superiore al 30% dei costi complessivi del progetto. In tal caso, è possibile che la copertura dei costi dell'intero intervento avvenga a valere sull'assegnazione dell'area di principale localizzazione dello stesso. Resta fermo il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2 del medesimo articolo sul totale delle risorse finanziarie.
100	Un docente/ricercatore dell'Ateneo può partecipare ad una sola domanda di finanziamento oppure può partecipare a più proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse traiettorie (fermo restando il limite di una domanda per ogni traiettoria)?	Un docente di un Ateneo può partecipare alle proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse Traiettorie, purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.
101	Scrivo in merito al format in excell della proposta progettuale per la presentazione del progetto Piano Operativo Salute traiettoria 3. Vorrei porgere le seguenti domande: • esistenza di un numero massimo di caratteri da inserire nelle varie celle di excell • formato in cui dovrà essere inviata la proposta. Quando procedo al salvataggio del file come pdf ottengo un documento in cui le varie celle vengono spezzettate in 3 pagine differenti risultando così illeggibili.	- Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione. - La Proposta Progettuale deve essere inviata in formato excel. - Sia il modulo di domanda che la Proposta progettuale devono essere firmati digitalmente prima dell'invio mantenendo il formato originario.

102	Con riferimento alla composizione del partenariato proponente, rispettando quanto previsto all'art. 4 comma 1 in relazione alla compresenza di almeno tre dei soggetti eleggibili, si desidera un chiarimento sulla possibilità che nella compagine siano coinvolte due diverse Università, una del Sud e l'altra del Centro-Nord. In caso affermativo si chiede conferma sulla modalità di allocazione delle risorse indicate all'art 3 comma 4, ovvero che la parte di attività progettuali da realizzarsi nell'area centro nord ricada sulle risorse assegnate al partner di quel territorio.	Si conferma che è possibile coinvolgere nella compagine di progetto sia Università appartenenti alle aree del Centro-Nord che Università appartenenti alle aree del Mezzogiorno. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2", fermo il rispetto della chiave di riparto sul totale delle risorse (art. 3, comma 2). Se, come nel caso descritto, le unità operative sono localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, saranno utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree.
103	Vi scrivo riguardo il progetto POS, le mie domande sono le seguenti riguardo l'articolo 11 punto 3: Cosa si intende per "incidenza percentuale del contributo richiesto rispetto al totale dei costi ammissibili" nel punto a. Cosa si intende per "grado di replicabilità dell'intervento sull'intero sistema nazionale" punto b.	Si rimanda a quanto indicato nella "Guida alla compilazione della proposta progettuale", presente tra la Documentazione dei rispettivi Avvisi.
104	Chiedo informazioni dettagliate sulla durata della proposta progettuale.	Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), dell'Avviso pubblico, i progetti devono avere una durata non superiore a 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del contributo e, comunque, non superiore alla data di chiusura del PO Salute fissata al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali successive proroghe dei termini del Piano medesimo. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), dell'Avviso, la durata, le date di inizio e fine e il cronoprogramma di attuazione devono essere indicati nella "Proposta Progettuale".

105	In merito alla Traiettoria 2 Bandi POS avremmo le seguenti domande 1- Il Personale (dipendente ed "a contratto") puo' costituire al massimo il 60% del contributo; nello stesso tempo, il personale dipendente puo' costituire o contribuire al 20% del contributo complessivo quale cofinanziamento dei soggetti proponenti. COME E DOVE EVIDENZIARE LE DUE COMPONENTI DISTINTE E SEPRATE NELLA DOMANDA? 2- le imprese possono cofinanziare. Quale documentazione a supporto di quanto dichiarato dai proponenti in tale proposito va allegata al Progetto? 3- Il Ministero mette a disposizione una forma di consulenza/servizio per verificare correttezza e completezza "amministrativa" dei Progetti? In caso affermativo, come e quanto tempo prima della scadenza va richiesto tale servizio?	1. L'indicazione del costo complessivo della proposta progettuale e quella dei costi ammissibili di competenza per ciascuna voce di spesa funzionale al progetto di cui all'art. 7, comma 1, dell'Avviso, devono essere fornite sia nella Domanda di partecipazione che nel Piano finanziario della Proposta progettuale. Con riferimento ai costi del personale, si precisa che è onere della rete proponente assicurare che questi incidano per non oltre il 60% sul totale dei costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*, criterio oggetto di verifica anche da parte della Commissione di valutazione preposta. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, il contributo pubblico di cui all'Avviso copre fino all'80% del totale dei costi ammissibili del progetto, come indicati nella proposta, e che la quota residua non coperta dal contributo, pari al 20%, dovrà essere assicurata dalla rete proponente. 2. Una dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi deve essere allegata alla Domanda di partecipazione qualora il progetto coinvolga eventuali soggetti terzi in qualità di cofinanziatori. Questi ultimi dovranno essere indicati sia nella Domanda di partecipazione" che nei campi dedicati della Proposta progettuale. 3. Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, la valutazione amministrativa di ammissibilità dei progetti costituisce parte dell'iter di istruttoria cui sono sottoposte le domande di partecipazione validamente trasmesse al Ministero. In particolare, come specificato al comma 3 del medesimo articolo, l'istruttoria amministrativa è propedeutica a quella tecnica e volta a verificare la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti e dei criteri di ammissibilità previsti dall'Avviso.

106	Vi contatto dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma per chiedere un'informazione. Essendo il nostro ente identificato come entità legale "IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri" ma contenendo due IRCCS separati ovvero "IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina (IRE)" e "IRCCS Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano (ISG)", possiamo presentare 1 progetto per traiettoria per IRCCS oppure un progetto per traiettoria per entità legale?	Si rappresenta, in via generale, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito del medesimo Avviso. Tale limitazione è da intendersi riferita all'Ente nel suo complesso e opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. Per quanto attiene al caso dell'"IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri", la sua articolazione nelle due strutture dell'Istituto Nazionale Tumori Regina (IRE) e dell'Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano (ISG) e la diversa specializzazione dei due Istituti è nota a questo Ministero ed è stata altresì valorizzata nell'ambito di altre iniziative supportate dallo stesso Ministero. Tuttavia, in relazione alle specifiche finalità e disciplina degli Avvisi del PO Salute, come sopra ricordato, è previsto che ciascun soggetto possa partecipare a un solo progetto per Traiettoria. In tal senso, i due richiamati Istituti (IRE e ISG) appaiono strutturalmente integrati nell'unica entità "Istituti Fisioterapici Ospedalieri", che ne ha la rappresentanza legale e che costituisce una unica struttura direzionale e di gestione delle attività amministrative. Per le predette ragioni, gli Istituti IRE e IGS non possono essere considerati, ai fini degli Avvisi del PO Salute, due distinti soggetti.

107	Vi scrivo per conto di ICGEB, organizzazione intergovernativa di diritto internazionale e centro di eccellenza per la ricerca con sede a Trieste. In riferimento ai criteri di eleggibilità delle diverse traiettorie, vorremmo chiedere conferma che ICGEB rientra tra "gli enti di ricerca pubblici". In passato ICGEB ha partecipato ed è stato eleggibile a diversi bandi nazionali. Ad ogni buon fine, allego la legge italiana di ratifica del Centro n° 103 del 15 marzo 1986.	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.

108	Stiamo approntando un progetto sul sequenziamento delle neoplasie nell'ambito della progettualità POS traiettoria 3. Lo svolgimento del progetto richiede naturalmente la acquisizione di reagenti per il sequenziamento. Lo sviluppo del progetto dipende dalla quantità di reagenti che è possibile acquistare nell'ambito di questo programma. Al riguardo, chiediamo se i costi per i reagenti di sequenziamento rientrano tra i costi ammissibili per i progetti POS traiettoria 3. In caso affermativo, potete per favore indicare a quali voci di spesa può essere imputato l'acquisto dei reagenti (art.7)?	I costi per l'acquisito di reagenti rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g) dell'Avviso, nei limiti del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.
109	In relazione al bando in oggetto vorremmo chiedere un chiarimento relativo alla copertura della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Nel documento "Quesiti e risposte" si indica in più risposte che il cofinanziamento della quota se non attuato con il concorso di soggetti terzi, deve essere assicurata dai soggetti proponenti anche attraverso i costi del personale e i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature. A tale riguardo: 1. I costi del personale sono costi di personale dipendente o possono anche essere costi relativi al personale non strutturato? 2. Fermo restando quanto indicato al paragrafo 3 - che: "Il contributo non è comunque riconoscibile per la copertura di costi già finanziati a valere su altri eventuali interventi pubblici di promozione di progettualità dei soggetti di cui all'articolo 4." - sarebbe utile se poteste chiarire a che tipologia di fondi si fa riferimento per interventi pubblici di promozione di progettualità e inoltre se sono ammissibili: • I costi del personale sanitario SSN • I costi del personale rendicontato parzialmente su fondi di ricerca corrente o altri fondi (chiaramente per la quota non coperta da finanziamento).	1. Sono considerati ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) degli Avvisi pubblici, i costi del personale dipendente del soggetto proponente/soggetto partecipante alla rete proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, il contributo pubblico non è riconoscibile per la copertura di costi già finanziati a valere su altri eventuali interventi pubblici di sostegno alla progettualità. I costi del personale sanitario SSN e i costi del personale rendicontato parzialmente su fondi di ricerca corrente o su altri fondi sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per la **sola** quota non coperta da altri interventi agevolativi.
110	Vorrei sapere se le modalità di rendicontazione dei costi del personale dipendente saranno a costi standard o a costi effettivi (ovvero con il calcolo del costo medio orario).	Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.

111	In riferimento agli Avvisi del POS, vorrei porvi i seguenti cinque quesiti: 1. Spese amministrative, compreso le spese generali: negli Avvisi T.2 e T.3 tali spese sono ammesse in misura massima pari al 10% del totale dei costi ammissibili. Analoga indicazione non è stata trovata negli Avvisi T.1 e T.4: vi è comunque anche qui un limite massimo ammissibile? Ci sono indicazioni in merito? 2. Nei 4 Avvisi, le spese generali sono considerate a titolo forfettario oppure dovranno essere rendicontate puntualmente? 3. Le spese di consumo sono eleggibili ai fini dei 4 Avvisi, oppure dovranno essere sostenute con le risorse previste alla voce "Spese amministrative, compreso le spese generali"? 4. In caso di progetti congiunti e negli Avvisi in cui siano previste delle soglie massime per alcuni voci di costo (es. T.2, spese di viaggio con limite del 2% sui costi totali), tali soglie sono da intendersi sul totale dei costi del progetto oppure devono essere rispettate da ciascun soggetto partecipante? 5. Nel caso di progetti congiunti, è possibile conferire il mandato al soggetto capofila attraverso una procura speciale?	1. Non sono previsti limiti per le "spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività" ai sensi degli artt. 7, comma 1, degli Avvisi relativi alla Traiettoria 1 e alla Traiettoria 4, purché tali spese siano necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5 degli Avvisi. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso. 2. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione. 3. Le spese di consumo rientrano nella categoria delle spese amministrative, compreso le spese generali. 4. Tali soglie sono da intendersi sul totale dei costi ammissibili del progetto. 5. Sì, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, degli Avvisi.

112	In relazione agli avvisi pubblicati nell'ambito del PO Salute, vorremmo chiedere se gli enti pubblici vigilati possano rientrare nei soggetti proponenti.	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Al riguardo, si chiarisce che le Amministrazioni pubbliche, di cui alla lettera a) del citato articolo, sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, l'ente potrà partecipare all'Avviso solo qualora rientrante nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dal citato articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Le caratteristiche dell'ente, atte a evidenziare la riconducibilità dello stesso al predetto perimetro di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno essere illustrate nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Si segnala, infine, che eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.

113	Gli avvisi di cui all'oggetto sono rivolti a: *Amministrazioni pubbliche ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; Università; Enti di ricerca pubblici*. Il CEINGE (www.ceinge.unina.it), svolge stabilmente ed organicamente le proprie attività nell'ambito del SSR, direttamente per la Regione Campania con lo Screening Neonatale Esteso, e, per il tramite dell'AOU Federico II (Socio di maggioranza), per tutte le Aziende Pubbliche del Sistema Sanitario Regionale (ed extraregionale) per le indagini genetiche. Il Ceinge è partecipato al 100% da capitale pubblico (Università Federico II 40% ed AOU-Federico II 60%). Ora, alla luce della valenza di questi bandi e dell'importante esperienza maturata dal CEINGE nella lotta al COVID-19 (è parte della rete CORONET Regione Campania), vorremmo essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto, al pari delle Istituzioni già previste, anche per poter dare la nostra adesione con convinzione e senza il rischio di arrecare pregiudizio agli altri partecipanti. Siamo sicuri di poter offrire un importante contributo progettuale almeno a tre dei 5 temi proposti.	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute soltanto i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto, l'Ente da Lei rappresentato può partecipare quale soggetto proponente solo se rientrante in una delle categorie di cui al citato articolo, secondo le definizioni adottate ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute dedicata ai "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3". Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, possono tuttavia partecipare come soggetti terzi, cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi.
114	In riferimento alla forma di collaborazione menzionata all'Art. 4 comma 2 del bando POS Traiettoria 2, vorremmo sapere se il Ministero metterà a disposizione caricandolo sul portale del bando, una bozza di documento standard per tutti i partecipanti.	Dal momento che gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti e che sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente, non è disponibile un modello unico e standard valido per tutti i partecipanti.

115	5 quesiti per quanto in oggetto, per punti numerati: 1) confermate che è necessario presentare già alla submission un Accordo di partenariato costituito con atto pubblico o tramite scrittura autenticata (quindi con il coinvolgimento di Notai per diverse localizzazioni geografiche da parte di Università, IRCCS, Aziende Ospedaliere e ATS partecipanti alla cordata? Non è sufficiente quindi una scrittura firmata digitalmente da tutti i RL e solo in caso di successo l'accordo autenticato? Le tempistiche (soprattutto per gli enti pubblici) tra delibere e firme sono davvero sfidanti… 1-bis) Esiste una BOZZA per l'Accordo tra i partner? 2) Una Università parteciperà al progetto con un dipartimento, ma non chiederà fondi poiché già impegnato come ente su altro progetto. Il dipartimento coinvolto quindi sosterrebbe il nostro progetto con impegno in Lettera di Endorsement, - possiamo unirla al PDF finale che verrà inviato via mail per la submission? -Potrebbero entrare nel partenariato senza percepire fondi ma eventualmente in tale veste concorrere al COFINANZIAMENTO con loro personale interno che collaborerà? 3) a livello di Budget, se i centri coinvolti del nord sulla Tr 2 si prevede che abbiano costi pari al 40% dei costi complessivi di progetto, si andrà ad attingere al "portafoglio" del centro-Nord per l'intero 40% o solo per il 10% che eccede quel 30% previsto per attingere al "portafoglio" del Sud? 4) per la strumentazione, si può chiedere di finanziare l'acquisto di determinate attrezzature, o si potrà rendicontare e quindi chiedere il finanziamento solo per la quota di ammortamento per gli anni di utilizzo sul progetto? 5) Nella Proposta Progettuale (file excell) ci sono dei limiti per i caratteri nel testo?	1) La collaborazione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Avviso, copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)* dell'Avviso, devono essere allegati alla domanda di partecipazione. 1-bis) Dal momento che gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione della forma di collaborazione tra i soggetti partecipanti e che sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente, non è disponibile un modello standard valido per tutti i partecipanti. 2) Qualora il progetto coinvolga soggetti terzi, in qualità di cofinanziatori ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei predetti soggetti terzi deve essere allegata alla Domanda di partecipazione. I soggetti terzi che concorrono alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione proprio personale, strumenti e attrezzature, quale cofinanziamento non oggetto del contributo pubblico di cui all'Avviso, non sono considerati quali soggetti partecipanti alla rete proponente. I soggetti terzi devono essere indicati nelle apposite sezioni della documentazione progettuale. 3) Si conferma quanto riportato all'art. 3, comma 4, dell'Avviso, in cui si specifica che: "qualora il progetto preveda più unità operative ed esse siano localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, sono utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Tale criterio può essere derogato su singoli progetti, nel caso in cui il progetto interessato abbia una prevalente ubicazione in un'area territoriale e preveda spese sostenute al di fuori di tale area in misura non superiore al 30% dei costi complessivi del progetto. In tal caso, è possibile che la copertura dei costi dell'intero intervento avvenga a valere sull'assegnazione dell'area di principale localizzazione dello stesso". Resta fermo il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2 del medesimo articolo sul totale delle risorse finanziarie. 4) Il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)* dell'Avviso, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici. 5) Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non

		quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel.
116	Sia il bando che le FAQ che il webinar dell' 8 aprile hanno definitivamente chiarito che le imprese non possono ne' devono figurare tra i soggetti partecipanti. Possono cofinanziare ...oppure figurare tra i beneficiari di servizi per conto terzi. Dal suo titolo a numerosi punti del "file excel" viene richiesto di specificare e motivare la bontà delle soluzioni tecnologiche adottate (eHealth, intelligenza artificiale, etc) DOMANDA: nei punti della Scheda 1 in cui si chiede di descrivere la rete proponente le aziende possono esser menzionate? o è indifferente? o è negativo menzionarle?	È in capo al soggetto proponente/capofila assicurare, nel rispetto della coerenza dell'intera proposta e di quanto previsto all'art. 8, comma 1, dell'Avviso, che nel modulo "Proposta Progettuale" siano presenti la descrizione e l'indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto, compilando le diverse sezioni richieste. Si ricorda che i criteri di valutazione in base ai quali la Commissione preposta effettuerà la valutazione delle domande pervenute sono definiti all'art. 11 dell'Avviso.
117	Vorrei porre il seguente quesito: tra le Università menzionate all'art 4 comma 1 lett. c) dell'Avviso come soggetti proponenti, si intendono anche Università private?	Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano sia le Università pubbliche che private.
118	Vorremmo partecipare al bando Progetto Operativo Salute, Traiettoria 2 "E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività". Vorremmo i seguenti chiarimenti: 1. Articolo 7 (costi ammissibili). Al punto c) si precisa: investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature; La domanda è: è possibile inserire tra i costi ammissibili quelli relativi all'acquisto di materiale di consumo e di quanto necessario per costruire devices diagnostici innovativi? 1. Al punto 1.1. a proposito della descrizione sintetica della proposta progettuale si precisa che deve essere al massimo di 1300 caratteri. La domanda è: Ci sono limiti di caratteri/righe/pagine, per il testo della descrizione completa del progetto?	1. Le spese per i materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g) dell'Avviso, nei limiti del 10 (dieci) per cento del totale dei costi ammissibili. Rientrano tra i costi ammissibili ai sensi della lettera c), co. 1, del medesimo articolo, l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici. 2. il limite di 1.300 caratteri si riferisce al punto 4.3 del modulo "Domanda di partecipazione", in cui è richiesto di fornire una "Descrizione sintetica della proposta progettuale". Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato "Proposta Progettuale", invece, non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel.

119	Gradiremmo un chiarimento riguardo il quesito 45, pag. 25, FAQ Traiettorie 2 e 3, aggiornate al 2 aprile u.s., nella cui risposta è indicata come possibile il ricorso a dipendenti di altri Enti di ricerca (es. Università di Milano) in qualità di "collaboratori esterni" non coinvolgendo l'Ente di appartenenza di questi ultimi. Il costo di questi "collaboratori esterni" è oggetto di contributo come spesa ammissibile? L'utilizzo e la rendicontazione di personale appartenente ad Ente diverso dal soggetto proponente deve essere disciplinata da apposita convenzione?	Gli Avvisi non escludono la possibilità che dipendenti di altri Enti possano partecipare in qualità di "collaboratori esterni" del soggetto proponente alla realizzazione del progetto. Ciò premesso, ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi a tali collaboratori a valere sul contributo del PO Salute, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 dell'Avviso. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), sono considerate ammissibili le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto. Si segnala, infine, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida e che i rapporti instaurati con i collaboratori esterni dovranno essere regolati da apposita convenzione.
120	Dall'articolo 4 dell'avviso per la traiettoria 3 si desume che gli enti di ricerca privati siano esclusi dalla partecipazione ai progetti, sia come capofila sia come partner. È corretto? È possibile contemplare la partecipazione degli enti di ricerca privati come partner a costo zero?	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso. Al riguardo, per la definizione di "Enti di ricerca pubblici" adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute, si rinvia alle risposte ai quesiti, pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3, n. 66, n. 68, n.70, n.78, n.81). Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.
121	Avrei una domanda riguardo ai bandi del piano operativo salute: il soggetto proponente trae qualche vantaggio in fase di valutazione della proposta progettuale se ha nel partenariato un'impresa come co-finanziatore?	Si rimanda all'art. 11 dell'Avviso circa i criteri di valutazione e di premialità in base ai quali sarà effettuata la valutazione delle proposte progettuali.
122	Per la compilazione della Proposta progettuale chiedo informazioni sul font e sulla dimensione minima del carattere.	Occorre utilizzare il tipo di carattere e la dimensione come predefiniti nel file della Proposta Progettuale disponibile.

123	Relativamente al bando in oggetto chiedo cortesemente il seguente chiarimento: tra i soggetti ammessi a presentare una proposta sono incluse: le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. Un centro medico specialistico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incluso/considerato tra gli enti del Servizio sanitario nazionale?	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.
124	In relazione all'Art.4 (Soggetti proponenti) comma 3) La forma di collaborazione di cui al comma 2 deve prevedere al contempo: a) la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti; Si chiede conferma che all'interno del documento ATS sia sufficiente fare riferimento a quanto indicato nel progetto in relazione alle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti e che quindi non è richiesto dettagliare le attività di ciascun partner e il relativo budget (importo).	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, degli Avvisi, i soggetti partecipanti, nell'ambito della forma di collaborazione, devono definire i diritti e gli obblighi derivanti agli stessi dalla realizzazione del progetto, la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità e la ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti. Si precisa che le informazioni richieste all'interno della "Proposta progettuale" rispondono ad un livello di dettaglio maggiore per cui ogni soggetto proponente dovrà fornire il dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto e i relativi costi che saranno sostenuti per la realizzazione di tali attività.
125	T3: in merito alle spese ammissibili di cui alla voce "servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto", vi chiedo se vi siano vincoli di budget.	Con riferimento ai costi ammissibili di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) dell'Avviso pubblico, non sono previsti limiti di spesa, ferma restando la valutazione che la Commissione di cui all'articolo 9 dell'Avviso può operare in ordine alla congruità e coerenza dei relativi costi.

126	Scrivo per sapere se un componente di una unità del sud possa appartenere ad una università del nord e possa portare a cofinanziamento le sue attrezzature. Inoltre, vorrei sapere se, in generale, le attrezzature da utilizzare come cofinanziamento devono appartenere al Dipartimento del PI o anche a quelli dei partner.	- Ai sensi dell'art. 3, comma 3, degli Avvisi, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente, intesa come istituto, laboratorio, dipartimento, sede operativa o altra unità nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale, organizzata attraverso un insieme di risorse stabili date da personale e attrezzature. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno. Resta fermo il rispetto della chiave di riparto, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sul totale delle risorse. - Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6 degli Avvisi, le attrezzature messe a disposizione del progetto quale cofinanziamento possono appartenere sia al capofila che ai soggetti proponenti. Inoltre, qualora il progetto coinvolga soggetti terzi, ivi incluse le imprese, il loro concorso può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.
127	Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 4 degli Avvisi Pubblici, si chiarisce che un Ente può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso avviso indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) posso sapere cosa significa la dicitura"…fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso".	Si rimanda all'art. 6, comma 2, degli Avvisi, il quale prevede la possibilità di coinvolgere nel progetto soggetti terzi in qualità di cofinanziatori a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili del progetto non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.

128	Scrivo da un Ente Ecclesiastico che eroga assistenza ospedaliera per conto del Servizio Sanitario Regionale. L'Ente si qualifica come struttura ospedaliera classificata e s'inserisce di diritto nella programmazione ospedaliera e nei piani regionali ospedalieri. In riferimento al bando in oggetto, il nostro Ente rientra tra i soggetti ammessi a presentare proposte progettuali nell'ambito degli "Enti del Servizio sanitario nazionale" descritti nellArt.4 comma1 dell'avviso?	Possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici. Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.
129	È disponibile un template / schema per la costituzione della ATS / mandato per rappresentanza da utilizzare nel caso di proponent multi-soggetto?	Dal momento che gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti e che sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente, non sono disponibili modelli standard validi per tutti i partecipanti.
130	Vorrei gentilmente chiedere se ci sono eventuali limiti di caratteri nelle varie sezioni per la stesura della proposta di progetto Traiettoria 2 "eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività. Il file excel da utilizzare non riporta l'informazione e nel bando non mi sembra indicato.	Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel.

131	Avrei bisogno di una informazione. Vorrei sapere se il nostro ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti rientra tra quelli a cui è rivolto il bando. Si tratta di un Ente Ecclesiastico, privato convenzionato con il SSN.	Possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici. Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.
132	Scrivo con riferimento al bando in oggetto per il quale si invia il seguente quesito. In caso di progetti da realizzare in collaborazione tra più Enti alla domanda di partecipazione deve essere allegata anche copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e della copia del mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito al soggetto capofila. Si chiede se l'atto istitutivo della forma di collaborazione e il mandato collettivo di rappresentanza di tutti i rapporti con il Ministero, conferito al soggetto capofila, possano essere resi attraverso un accordo formale condiviso tra i tutti soggetti partecipanti e sottoscritto digitalmente dai rispettivi Rappresentanti Legali e con l'impegno, già presente in esso, a sottoscrivere tra i medesimi soggetti proponenti un Accordo Temporaneo di Scopo o altro Accordo successivamente alla eventuale comunicazione di finanziabilità del progetto. Tale accordo formale, condiviso tra tutti i soggetti proponenti la proposta progettuale e firmato dai rispettivi Rappresentanti Legali, prevederebbe chiaramente tutto quanto richiesto dall'art. 4 commi 2 e 3 dell'Avviso.	Ai sensi dell'art 4, commi 2 e 3 dell'Avviso pubblico, la costituzione della forma di collaborazione e il conferimento al capofila, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, del mandato di rappresentanza da parte dei soggetti partecipanti, devono avvenire al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) e b) dell'Avviso, copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila devono essere allegati alla Domanda di partecipazione.

133	Con riferimento agli Avvisi pubblici pubblicati dal Ministero della Salute in data 24 febbraio 2021, con scadenza 25 maggio 2021, chiediamo cortesemente chiarimenti validi per tutte le 4 Traiettorie: 1. Un prof. universitario convenzionato con IRCCS può partecipare ad un progetto di IRCCS e a uno dell'Università? Se sì, può partecipare anche se il progetto dell'IRCCS e quello dell'Ateneo sono nella stessa traiettoria o devono essere di Traiettorie diverse? 2. Uno stesso professore universitario può partecipare a gruppi di ricerca di più progetti del suo ente di afferenza oppure la partecipazione del docente è consentita in un solo progetto? 3. E' possibile inserire tra le spese dei servizi, il costo per analisi effettuate dal Centro Grandi Strumenti dell'Ateneo (soggetto proponente) che emette ai Dipartimenti nota di addebito sulla base di un tariffario per l'uso delle apparecchiature? 4. la faq n. 45 delle Traiettorie n. 2 e 3, ammette la partecipazione nel gruppo di ricerca del soggetto proponente anche di personale di altri enti che non entrano formalmente come Partner. Tale personale di altri enti può esporre il suo costo a cofinanziamento?	1. Gli Avvisi non escludono la possibilità che docenti di un'Università possano partecipare alla realizzazione di un progetto presentato dall'Università di appartenenza e, in qualità di "collaboratori esterni", a progetti presentati da un IRCCS, fermo restando il rispetto della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii. e purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente. 2. Si, è possibile. Per maggiori chiarimenti in merito alla partecipazione delle Università agli Avvisi pubblici del PO Salute, si rinvia alla risposta al quesito numero 3 delle FAQ degli Avvisi relativi alle Traiettorie 1 e 4, pubblicati nella sezione dedicata del sito del Ministero della salute. 3. Premesso che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle elencate all'articolo 7, comma 1, degli Avvisi, si rappresenta che il costo per le analisi è ammissibile qualora rientrante nelle categorie di costo citate. Si rappresenta, inoltre, che nella categoria "servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto" rientrano esclusivamente le analisi/prestazioni che non possano essere eseguite direttamente dai soggetti proponenti e pertanto è necessario acquisirle presso terzi soggetti. Tale evenienza dovrà essere illustrata nella descrizione della Proposta Progettuale. Si precisa, inoltre, che i costi di tali prestazioni diagnostiche non devono essere oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Si segnala, infine, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, comprese quelle afferenti la quota di cofinanziamento, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida e che i rapporti instaurati con i collaboratori esterni dovranno essere regolati da apposita convenzione.

134	Vi contattiamo per sottoporre una richiesta di chiarimento in merito ai due Avvisi emanati nell'ambito del Piano Operativo Salute 2021. L'art. 5 di ciascun Avviso prevede che, in caso di progetti presentati in forma congiunta, ciascun soggetto partecipante debba sostenere almeno il 2% (due per cento) dei costi ammissibili. L'art.8 co. 4 di ciascun Avviso prevede inoltre che ciascun soggetto proponente possa presentare una sola domanda di partecipazione e possa partecipare ad un unico partenariato, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Vi chiediamo conferma che il Ministero consideri ammissibile la contestuale partecipazione di un soggetto proponente: - nell'ambito di un partenariato, prevedendo il sostenimento di costi nella misura almeno del 2% e la richiesta di un relativo contributo; - come soggetto terzo, nell'ambito di altri partenariati (diversi da quello indicato al punto precedente), senza richiedere alcun contributo. In quest'ultimo caso, chiediamo inoltre conferma che il vincolo del 2% di costi da sostenere obbligatoriamente si applichi anche ai soggetti proponenti che intendano partecipare al progetto senza richiedere alcun contributo.	È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Inoltre, si specifica che il requisito del 2% dei costi ammissibili che ciascun soggetto proponente deve sostenere, non si applica ai soggetti terzi.

135	Scriviamo per sapere se il requisito richiesto dal Bando circa "le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso" che deve contenere l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, può considerarsi soddisfatto tramite un accordo di partenariato mediante scrittura privata autenticata che include il conferimento del mandato o se sia necessario sottoscrivere un atto costitutivo di ATS che includa conferimento di mandato collettivo al capofila. Ovvero, si deve fare un atto costitutivo di ATS per forza oppure si può fare un accordo di partenariato?	Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima. Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo: - lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti; - lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente una dichiarazione di intenti che contenga il mero impegno alla futura instaurazione.

136	Avrei il seguente quesito riguardo il firmatario della domanda: premetto che il Legale Rappresentante dell'Università è il Rettore e che l'Università è organizzata in diverse sedi, ciascuna delle quali ha un proprio Direttore di Sede, il quale è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a firmare le domande di finanziamento o partecipazione a gare per attività e progetti di ricerca, nonché tutta la documentazione connessa. Qualora a firmare la domanda di partecipazione sia il Direttore di Sede, sarà sufficiente allegare l'estratto da cui si evince il suo potere di firma, come sopra specificato, o occorre una procura specifica per questo bando?	La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente/capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico. Copia dell'eventuale Procura del firmatario deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
137	Sono una ricercatrice del CNR ed è ormai chiaro che esso è considerato come ente unico per la sottomissione di progetti ai bandi POS e che dipartimenti/istituti non sono partner ammissibili. Mi chiedevo però se il CNR possa essere incluso in questi progetti come consulente. Nel mio caso specifico, mi è stato proposto di fornire consulenza di statistica avanzata nell'ambito di un progetto. Può il CNR, o il mio istituto, essere incluso nei costi di consulenza oppure la cordata che sta presentando il progetto dovrà stipulare un contratto di consulenza al singolo professionista, fermo restando il rispetto delle disposizioni contabili e dei criteri di trasparenza nella procedura di affidamento del servizio?	I servizi di consulenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), degli Avvisi, possono essere forniti sia da persone fisiche, che da soggetti giuridici pubblici o privati. Per l'acquisizione di forniture o servizi presso terzi si rinvia, in linea generale, alla disciplina nazionale cui il soggetto richiedente, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi.
138	Desideriamo avere conferma che i costi di eventuali esami diagnostici (es. esami del sangue TAC, RMN etc.) eseguiti presso gli IRCCS/ospedali coinvolti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla routine clinica standard, siano ammissibili e imputabili alla voce di costo "f) servizi di consulenza e costi per la progettazione nonché ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto" oppure su altra voce di costo del budget ritenuta più idonea.	Gli esami diagnostici rientrano nella categoria di costi di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 7 dell'Avviso, purché pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto. Si precisa, inoltre, che i costi di tali prestazioni diagnostiche non devono essere oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Si rappresenta che nella categoria "servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto", di cui all'art. 7, comma 1, dell'Avviso, rientrano esclusivamente gli esami/prestazioni che non possano essere eseguiti direttamente dai soggetti proponenti e, pertanto, è necessario acquisirli presso terzi soggetti. Tale evenienza dovrà essere illustrata nella descrizione della Proposta Progettuale.

139	1) Qual è la tempistica per l'erogazione dell'anticipo? Avviene alla data di avvio del progetto? 2) Gli oneri finanziari sono eleggibili? 3) È richiesta una fideiussione bancaria? 4) In che percentuale le spese generali/di gestione sono eleggibili?	1) Le modalità di erogazione del contributo sono quelle definite all'articolo 13 degli Avvisi. In particolare, la prima quota, a titolo di anticipazione, verrà erogata a seguito dell'adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo da parte del Ministero della Salute. 2) Gli oneri finanziari non rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7 degli Avvisi. 3) Gli Avvisi non prevedono tale prerogativa ai fini dell'erogazione della quota di anticipo. 4) Con riferimento alle Traiettorie 2 e 3, le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività, sono ammissibili nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) dei rispettivi Avvisi.
140	Un docente universitario può partecipare a costo 0 in un gruppo di ricerca ASL, datosi che la Convenzione in essere, effettuata per la realizzazione di un progetto di Ricerca Finalizzata, non ha oneri a carico della stessa ASL?	Il quesito menziona convezioni specifiche che esulano dall'ambito di pertinenza del presente Avviso. Per quanto riguarda i costi ammissibili di progetto si rinvia all'articolo 7 dell'Avviso.

141	In merito agli avvisi attivati nell'ambito del POS, vorremmo sollecitare i seguenti chiarimenti: • In fase di presentazione della proposta, il mandato collettivo di rappresentanza nei confronti del capofila può essere sancito con una forma diversa, da confermare poi in fase di approvazione tramite scrittura privata autenticata o l'atto pubblico? • È possibile che un docente strutturato nell'università 1 venga inserito nell'unità di ricerca di un'università 2 partecipante alla proposta, senza che questo vada a pregiudicare la possibilità dell'università 1 di figurare in altre proposte? In altri termini: il coinvolgimento di un docente all'interno dell'unità di ricerca coordinata da un'università diversa dalla propria, comporta l'adesione di quest'ultima come partner della proposta? • Sarebbe possibile per un docente universitario figurare come singolo all'interno di una proposta come consulente (rapporto di subcontraenza) senza che questo comporti la partecipazione formale della propria università come partner? • Nel caso in cui un'azienda privata partecipi al cofinanziamento di una proposta con fondi propri, può la stessa azienda partecipare ad un'eventuale gara di appalto lanciata nell'ambito della stessa proposta o si configurerebbe un conflitto di interessi?	• Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima. Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo: o lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti; o lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente il mero impegno alla futura instaurazione. • gli Avvisi non escludono la possibilità che docenti strutturati di un'Università possano partecipare in qualità di "collaboratori esterni" di un'altra Università ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario").

		• ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i servizi di consulenza. Resta inteso che, qualora il soggetto terzo si configuri come co-finanziatore, è esclusa la possibilità di erogare forniture o servizi ai soggetti proponenti attraverso la partecipazione a procedure di affidamento, e che il soggetto proponente nel caso in cui faccia ricorso all'acquisizione di forniture o servizi presso terzi, è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile.

142	1. Le aziende che, come soggetti terzi, partecipino al cofinanziamento di una proposta progettuale a valere su una delle 4 traiettorie, possono erogare, nell'ambito della proposta, dei servizi a beneficio dei soggetti proponenti o è comunque necessario prevedere una procedura di selezione pubblica dei servizi stessi (gara d'appalto)? Se la risposta fosse positiva (affidamento diretto alle aziende cofinanziatrici di servizi da erogare a beneficio dei soggetti proponenti), i costi di suddetti servizi potrebbero essere computati nel budget di progetto, come previsto dall'art 7 dall'art. 7 comma 1 lett. f)? 2. Nel caso di un docente universitario che, come dettagliato nel quesito n 45 relativo alle T2 e3, venga coinvolto come "collaboratore esterno" nell'unità di ricerca di un'altra università, l'effort relativo al tempo speso dal docente sul progetto potrà essere valorizzato come cofinanziamento? In tal caso, il cofinanziamento sarà imputabile all'università che accoglie il docente (e che partecipa al progetto) o all'università di origine (che nel progetto potrebbe figurare come soggetto terzo)? Il docente universitario in questione potrebbe comunque svolgere l'attività collegata al progetto nelle strutture della propria università di origine? 3. Le limitazioni alla partecipazione si applicherebbero anche nel caso in cui un'università aderisse ad una proposta come soggetto terzo, contribuendo cioè solo al cofinanziamento dell'azione tramite l'effort di uno o più docenti formalmente inseriti all'interno dell'unità di ricerca di un'altra università? 4. Nel caso di un docente universitario che, come persona fisica disgiunta dall'università di appartenenza, venisse coinvolto in una proposta al fine di fornire una consulenza, dovrebbe essere selezionato con procedura pubblica prima della scadenza per la presentazione delle domande? Il suo coinvolgimento non andrebbe in nessun modo ad impattare sui limiti alla partecipazione fissati per i soggetti proponenti, giusto?	- Per la selezione dei soggetti terzi che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 dell'Avviso, cofinanzieranno il progetto, si rinvia, in linea generale, alla normativa cui il soggetto richiedente, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi. Resta fermo il rispetto della disciplina in materia di evidenza pubblica nonché dei principi di trasparenza e massima partecipazione. - Con riferimento al cofinanziamento della quota dei costi ammissibili si rinvia all'art. 6, co. 2 dell'Avviso. Per quanto attiene le categorie di costo ammissibili si rinvia all'art. 7 dell'Avviso. Ad ogni modo si rimanda alle risposte ai quesiti pubblicati nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute. - Non si comprende a quale limitazione si faccia riferimento nel quesito.

143	Avremmo assoluta necessità di avere le seguenti informazioni al fine di presentare le domande in modo corretto: 1. È possibile coprire l'intero 20% escluso dal contributo portando a cofinanziamento solo il costo degli stipendi del personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ateneo? 2. In rendicontazione verranno richiesti in tal caso cedolini e timesheet? 3. L'IRAP è un costo ammesso? 4. L'IVA è un costo ammesso?	1. La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere rappresentata dai costi del personale impiegato nelle attività oggetto dell'intervento. Tali costi devono essere rendicontati secondo le disposizioni previste all'art. 13, comma 2 degli Avvisi; 2. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione. 3. L'IRAP non è una spesa ammissibile. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia recuperabile dal soggetto proponente a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.

144	Con riferimento al bando in oggetto si invia il seguente quesito: un professore universitario, con Incarico di ricerca (associatura) presso l'INFN, può essere indicato come referente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN nella domanda di partecipazione ad un progetto a valere sulla Traiettoria 2? Si ritiene utile fornire la seguente descrizione minima del personale associato alle attività scientifiche dell'INFN. Il personale associato INFN è costituito da personale docente e ricercatore in materie scientifiche, dipendente del sistema universitario nazionale. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INFN. Sono destinatari di incarichi di ricerca scientifica presso l'INFN: Professori e ricercatori universitari in fisica afferenti a Dipartimenti/Istituti di Università e Istituti di istruzione universitaria. Gli incaricati possono accedere a tutte le funzioni e le responsabilità assegnabili al personale dipendente di livello e qualifica equipollente. I titolari di incarichi di ricerca svolgono la propria attività nel gruppo scientifico dell'INFN in cui impiegano la prevalenza del proprio tempo di attività secondo quanto riportato dalle assegnazioni dell'Ente. Il personale associato all'INFN ha accesso all'uso dei servizi tecnico-amministrativi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'Istituto; ad esso spetta il rimborso delle spese per le trasferte autorizzate, secondo le modalità previste per i dipendenti; nonché la copertura assicurativa per gli infortuni professionali e per il rischio di radiazioni. Si precisa che la partecipazione INFN al Progetto è prevista nel ruolo di Partner.	L'Avviso non individua specifici requisiti per il referente del soggetto partecipante. Il campo "DATI RELATIVI AL REFERENTE DA CONTATTARE", contenuto nel modulo per la presentazione della domanda, si limita a richiedere l'indicazione di una figura di contatto la cui individuazione è lasciata alle scelte organizzative dello stesso soggetto partecipante. Sotto altro profilo, la partecipazione del professore universitario alla realizzazione dei contenuti scientifici del progetto, nel caso in cui l'INFN intenda presentare domanda come partecipante ad una rete di concorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso, è comunque consentita, fermo restando che i costi delle attività prestate dal professore potranno essere rimborsate a valere sul presente Avviso esclusivamente se rientranti in una delle voci di spesa ammissibile di cui all'articolo 7, che individua, tra l'altro, alcune tipologie contrattuali in relazione alle spese di personale e una voce di spesa riferita all'acquisizione di servizi e che fissa condizioni di carattere generale per l'ammissibilità della spesa.
145	All'interno di un costituendo partenariato per presentare un progetto in T2 abbiamo avviato una interlocuzione con un'azienda privata interessata a partecipare. Ci è stato però posto un quesito da parte dell'azienda: entrare come partner in cofinanziamento permette comunque all'azienda di partecipare alle eventuali gare di appalto/bandi, che la rete proponente indirà nel corso del progetto, per acquisire servizi di consulenza, che non necessariamente rientrano nella quota messa a cofinanziamento dall'azienda stessa?	Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dalla rete proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Si rinvia, in linea generale, alla normativa cui i soggetti richiedenti, in ragione della natura giuridica, sono tenuti ad attenersi. Resta fermo il rispetto della disciplina in materia di evidenza pubblica, nonché dei principi di trasparenza e massima partecipazione.

146	Considerato che il contributo ministeriale su ogni progetto è al massimo dell'80% dei costi ritenuti ammissibili e che la restante quota debba essere finanziata dai soggetti proponenti, con il vincolo del 2% a carico di ognuno di essi, nel caso in cui tutto l'ammontare del cofinanziamento sia coperto da imprese che abbiano la capacità finanziaria di assumersi l'intero importo, si chiede se i proponenti possano svincolarsi dall'obbligo di cofinanziare il suddetto 2%?	Ai sensi dell'art. 5 degli Avvisi pubblici del PO Salute, ciascun soggetto proponente è tenuto a sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili del progetto. Tale obbligo rileva a prescindere dall'ammontare della quota di cofinanziamento coperta da eventuali soggetti terzi.
147	Facendo seguito alla seguente risposta: in merito al Suo quesito, si chiarisce che l'ASL rientra tra i soggetti ammissibili si cui all'articolo 4, comma 1, pertanto, può presentare domanda di partecipazione agli Avvisi pubblici del PO Salute e, inoltre, è possibile che il personale universitario prenda parte al gruppo di ricerca della ASL con cui intercorre una convenzione. Eventuali oneri derivanti dalla citata convenzione sono considerati ammissibili a contributo se rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7, comma 1 degli Avvisi pubblici. Si chiarisce, infine, che gli Avvisi non prevedono limitazioni circa il ruolo del suddetto personale, rilevando quindi l'organizzazione interna del gruppo di ricerca. Si chiede ai fini dell'esposizione del costo stipendiale: -per il personale universitario convenzionato ASL, che percepisce una retribuzione costituita da due voci stipendiali: una per le attività di ricerca e didattica (impegno 1500 ore annue L. 240/2010) e una per le attività convenzionate con la ASL, quale voce stipendiale può essere utilizzata a carico del progetto POS se detto personale è inserito nel gruppo di ricerca di una ASL? -per ogni unità di personale universitario senza convenzione (impegno 1500 ore annue L. 240/2010) che si inserisce in un progetto POS, nel gruppo di ricerca ASL o IRCCS o altro Ente pubblico, può essere esposto il costo stipendiale certificato dall'ente di appartenenza che però non partecipa al progetto? Se si, tale costo può essere inteso come cofinanziamento nel gruppo di ricerca ASL o IRCCS o altro Ente pubblico?	1. Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione. 2. Tale costo è ammissibile come cofinanziamento nel caso in cui l'ente di appartenenza partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi.

148	Considerato che la partecipazione dei soggetti ammissibili (art. 4 degli avvisi) per le traiettorie 1-2-3-4 prevede delle limitazioni in capo a ciascun soggetto partecipante in qualità di proponente, si chiede: -nel caso in cui una università (soggetto proponente capofila o partner) già presente in una proposta in fase di presentazione (una in ciascuna delle 4 traiettorie), può partecipare con una struttura di ricerca (dipartimento o centro), in qualità di soggetto cofinanziatore, come per le imprese, (senza ricevere contributo) ad uno o più partenariati, su ciascuna traiettoria 1,2,3,4, senza incorrere nelle esclusioni previste dal bando? in altri termini si chiede se può fungere da soggetto cofinanziatore , con personale, strutture, strumentazioni e servizi messi a disposizione del progetto previo accordo con un ente pubblico proponente di cui all'art. 4 di ciascun bando senza entrare nel partenariato.	Una Università che concorre ad una o più Traiettorie in qualità di soggetto proponente può cofinanziare altri progetti, quale soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, mettendo a disposizione proprio personale, strumenti e attrezzature non oggetto del contribuito pubblico.
149	Vorrei porvi un quesito in merito alla valorizzazione del cofinanziamento. La nostra Fondazione gode del riconoscimento IRCCS solo per due delle varie sedi che ha sul territorio italiano. A seguito di una precedente FAQ è stato chiarito che al contributo sono ammesse solo le sedi IRCCS. E questo aspetto quindi è chiaro. Tuttavia, vorremmo chiarire se invece all'interno dei costi ammissibili indicati come cofinanziamento possiamo valorizzare anche costi relativi alle nostre sedi non IRCCS, anche in forza del fatto che giuridicamente la Fondazione è comunque un unico ente.	I costi sostenuti nelle sedi non IRCCS possono rappresentare la quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso, i soggetti proponenti devono assicurarne la copertura, purché rientranti nelle voci di costo elencate all'articolo 7 dell'Avviso.

150	Vorrei porvi tre quesiti in merito alle diverse forme di partecipazione ad una rete, ammesse dall'avviso (ovvero partner della rete proponente, soggetto terzo senza contributo, consulente). 1) Nello specifico mi riferisco all'art. 8 comma 4 (che in tutti e 4 gli avvisi è presente, in forma leggermente diversa) "4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso". La domanda, quindi è la seguente: è possibile partecipare a più progetti per una stessa traiettoria, risultando però richiedenti contributo per uno e un solo progetto e negli altri comparire nella rete/partenariato, ma senza chiedere alcun contributo, indicando eventualmente solo costi in cofinanziamento? 2) Cosa si intende per "instaurare cooperazioni"? 3) Infine, laddove il nostro ente partecipi come partner ad una traiettoria con un progetto X, è possibile essere indicati, in un altro progetto Y sempre sulla stessa traiettoria, come eventuali consulenti di un ente pubblico partner di progetto (ipotizzando di erogare la consulenza in forma di convenzione)?	1) Ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso delle diverse Traiettorie. Tuttavia, è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. 2) In linea con quanto chiarito al punto precedente, il soggetto proponente può avviare, nell'ambito della medesima Traiettoria, collaborazioni non oggetto di contributo pubblico ai sensi dell'Avviso. 3) Eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7, comma 1, dell'Avviso pubblico.

151	Siamo a chiedere se ci siano maggiori informazioni riguardo la pubblicazione delle slides proiettate nel webinar da Voi organizzato. Inoltre, è possibile ricevere eventuali nuovi elenchi di risposte alle FAQ scritte sia durane il webinar che nei giorni successivi? In particolare, mi permetto di riassumere quelle inviate finora dal nostro Ateneo: 1) è possibile inserire in una proposta il singolo personale strutturato afferente ad un Ateneo diverso da quello del soggetto proponente, senza che si costituisca una unità operativa? Nel caso come si configura la collaborazione nell'unità del singolo docente di altro Ateneo? Tale collaborazione eventualmente viene considerata o no ai fini del limite di domande di cui all'art.8 comma 4? 2) cosa si intende per "fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso."? 3) il requisito richiesto dal Bando circa "le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso" che deve contenere l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, può considerarsi soddisfatto tramite un accordo di partenariato mediante scrittura privata autenticata che include il conferimento del mandato o se sia necessario sottoscrivere un atto costitutivo di ATS che includa conferimento di mandato collettivo al capofila. Ovvero, si deve fare un atto costitutivo di ATS per forza oppure si può fare un accordo di partenariato? 4) in che percentuale sono ammissibili le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività? 5) Per le spese di personale l'IRAP è un costo ammissibile? 6) Per quanto riguarda la domanda da firmare digitalmente, chiediamo se sono accettate le modalità Pades e Cades?	1. Pur non apparendo chiaro il riferimento operato nel primo punto del quesito alla costituzione di un'unità operativa, si rappresenta in via generale che è possibile inserire nel progetto il singolo personale strutturato proveniente da un Ente diverso da quello del soggetto proponente. La natura di tale collaborazione dipende dall'accordo tra le parti, nel rispetto della disciplina dettata dall'ordinamento, e non necessariamente costituisce un limite alla presentazione di più domande ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi. Ad esempio, con riferimento all'ultimo punto del quesito sottoposto, gli Avvisi ammettono la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi degli stessi Avvisi. In ragione di tale previsione, è ammesso che un soggetto proponente possa presentare una domanda di partecipazione e contestualmente prendere parte ad un'ulteriore collaborazione in veste di cofinanziatore, anche con la messa a disposizione di proprio personale, oltre che di proprie strutture e attrezzature. In tale fattispecie, resta inteso che il cofinanziamento non è oggetto di contributo pubblico. 2. È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi. 3. Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima. Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo: - lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti;

		- lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente una dichiarazione di intenti che contenga il mero impegno alla futura instaurazione. 4) Relativamente alla Traiettoria 2 e 3, le spese amministrative, comprese le spese generali, sono ammesse per il 10% del totale dei costi ammissibili. Relativamente alle Traiettorie 1 e 4, non si prevedono limiti di importo delle spese amministrative, fermo restando che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 degli Avvisi pubblici. 5) L'IRAP non è una spesa ammissibile. 6) Sono accettate tutte le firme digitali previste dalla legislazione vigente. Si precisa, infine, che i materiali del Webinar sono pubblici sul portale del Ministero, nella sezione dedicata agli Avvisi pubblici e in quella dello stesso Webinar.

152	In merito alla documentazione per partecipare alla Traiettoria 2 la presente è per richiedere supporto nella compilazione del piano Finanziario e più precisamente della tabella "Fonti di copertura": Cosa si intende e cosa dovrà essere inserito alle voci: - Eccedenza fonti anno precedente - Risorse finanziarie dei soggetti partecipanti alla rete proponente - Finanziamenti in-kind da parte dei soggetti partecipanti alla rete proponente - Cofinanziamento da parte di soggetti terzi - Finanziamenti *in-kind* da parte di soggetti terzi	- "Eccedenza fonti anno precedente": rappresenta l'eccedenza portata a nuovo delle fonti di copertura rispetto al fabbisogno finanziario dell'anno precedente. - "Risorse finanziarie dei soggetti partecipanti alla rete proponente": per risorse finanziarie dei soggetti partecipanti alla rete proponente si intendono tutte le risorse di natura finanziaria apportate a qualsiasi titolo dagli stessi a copertura dei costi; - "Finanziamenti *in-kind* da parte dei soggetti partecipanti alla rete proponente": si riferiscono ad eventuali finanziamenti "in-kind" apportati dai soggetti partecipanti alla rete proponente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)* dell'Avviso, che prevede che "sono altresì considerati ammissibili i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature messi a disposizione da uno o più dei soggetti partecipanti, nella misura in cui sono effettivamente utilizzati per la realizzazione del progetto"; - "Cofinanziamento da parte di soggetti terzi": si riferisce alle risorse di natura finanziaria apportate, a titolo di cofinanziamento, dai soggetti terzi ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso; - "Finanziamenti *in-kind* da parte di soggetti terzi": si riferiscono ad eventuali finanziamenti "in-kind" apportati dai soggetti terzi che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.
153	Vorrei porre il seguente quesito: un'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità si configura fra Enti del Servizio sanitario nazionale art. 4 comma 1 dell'Avviso?	Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

154	Vorrei sapere se il nostro ospedale di Acquaviva delle Fonti rientra tra quelli a cui è rivolto il bando. Si tratta di un Ente Ecclesiastico, privato convenzionato con il SSN. Purtroppo sino ad ora nessuno è riuscito a dirmi con certezza se dal punto di vista giuridico può rientrare nel gruppo "Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale".	Possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici. Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.
155	Vi pongo un quesito in relazione alla presentazione di un progetto nell'ambito della Traiettoria 2 POS: Poiché dal bando viene richiesto un mandato collettivo con rappresentanza (art.93, c.1 DPR n.554/1999), e tale mandato deve essere conferito precedentemente alla presentazione del progetto, si chiede se questo includa non solo la presentazione dell'istanza al Ministero, organo della Pubblica Amministrazione, ma anche atti di natura negoziale relativi a rapporti tra soggetti diversi dell'Amministrazione; dobbiamo agire noi da stazione appaltante o possiamo trasferire i finanziamenti a ciascuna unità partecipante per la quota pro-capite prevista? Quindi, come da sentenza del Consiglio di Stato, sez.III, 22 Novembre 1996, n.1383, si chiede come l'autenticazione delle firme possa essere effettuata anche da altri soggetti (Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco) diversi dal Notaio (art.2703 del Codice Civile). Si chiede quindi una indicazione sul percorso più economico e veloce da seguire, a chi possiamo rivolgerci? Tali spese sono costi ammissibili sul finanziamento richiesto? E se non vincitori di finanziamento, tali costi sostenuti sarebbero rimborsati?	Ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'Avviso relativo alla Traiettoria 2 dispone che "le quote del contributo concesso sono erogate al soggetto capofila che ripartisce tra i soggetti partecipanti alla rete proponente gli importi dovuti". Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) le spese ammissibili di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo di cui all'articolo 8 e fino alla data di chiusura del Piano Operativo; pertanto, le spese derivanti dalla costituzione della collaborazione e dal conferimento del mandato di rappresentanza al capofila non rientrano tra i costi ammissibili, in quanto tali atti devono essere perfezionati prima della presentazione della domanda di partecipazione.

156	Desidero porvi due domande in merito ad alcuni aspetti del Bando POS - Traiettoria 2 e 3: 1. Facendo seguito alla faq nr 7, in particolare per la categoria C: investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, si richiede di conoscere con certezza se il costo dei beni da prevedere e rendicontare all'interno di tale categoria sia l'intero costo di acquisto del bene (ancorchè funzionale e a uso esclusivo del progetto) oppure risulta necessario prevedere e rendicontare solo la quota di ammortamento calcolata sulla base dei principi della buona prassi contabile? 2. La presenza della riga dell'IVA contenuta nella tabella del budget riportata al punto 4.4 della "domanda di partecipazione" sembrerebbe essere destinata a contenere l'importo complessivo dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tutti i beni e servizi previsti nelle altre categorie di costo valorizzati mediante la stima del solo importo imponibile. Qualora un Ente, come l'Università, NON proceda al recupero dell'imposta sul valore aggiunto deve compilare ugualmente la riga dell'IVA (mediante il metodo sopra indicato) oppure può procedere nella valorizzazione delle diverse categorie dei costi allocando direttamente gli importi dei beni e servizi già comprensivi dell'IVA sia sulla colonna del costo complessivo del progetto che nella colonna del costo ammissibile?	1. Il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, degli Avvisi pubblici, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'Avviso relativo alla Traiettoria 2 non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto, **fatti salvi i casi in cui la stessa non sia recuperabile** dai soggetti partecipanti alla rete proponente a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA. L'IVA deve, pertanto, essere indicata negli appositi campi dedicati nel modulo di domanda e nella proposta progettuale, specificando nella voce "Costo ammissibile" esclusivamente l'importo IVA non recuperabile. A maggior chiarimento, l'importo dell'IVA non recuperabile deve essere indicato nella tabella 4.4 in corrispondenza della colonna "Costo ammissibile".
157	A seguire una richiesta di chiarimento in riferimento alla traiettoria 2 del bando POS. In riferimento alla copertura dei costi del progetto non oggetto di contributo da parte di soggetti terzi, si chiede un chiarimento sulla natura degli stessi: nello specifico, esistono limitazioni nella partecipazione al progetto da parte di un soggetto terzo che sia proprietario al 100% di un soggetto partner?	Non esistono limitazioni rispetto alla natura dei soggetti terzi cofinanziatori.
158	Da bando non è indicata la necessità di eseguire un audit al termine del progetto. Dovremo comunque prevedere questo costo e inserirlo nel budget?	Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono rispettare i requisiti previsti all'articolo 5 dell'Avviso pubblico. È rimessa ai soggetti proponenti la definizione delle attività da realizzare nell'ambito della proposta progettuale, in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi che si intende perseguire con la proposta stessa.

159	La presente per formulare un quesito sull'ammissibilità al bando in oggetto del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 Srl Uninominale (https://www.crs4.it), società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche. Il CRS4 è pertanto una società pubblica interamente partecipata dall'agenzia regionale "Sardegna Ricerche"(https://www.sardegnaricerche.it). Da Statuto (qui allegato) il CRS4 si configura come "Organismo di Ricerca" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01. Inoltre, il CRS4 è ricompreso nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). In particolare, si trova alla categoria "Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente" alla pag 19 dell'elenco analitico disponibile al link: https://www.istat.it/it/files//2016/09/Elenco_analitico.pdf). Siamo stati invitati a partecipare al bando come Partner e Vi chiediamo conferma che il CRS4 sia ammissibile al suddetto bando.	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.
160	Avremmo necessità di un paio di chiarimenti in merito ai soggetti terzi. - Le quote di cofinanziamento che gli eventuali soggetti terzi rendessero disponibili sia sottoforma di personale che materiali o attrezzature, devono essere quantificate e allocate tra i costi ammissibili del soggetto proponente (Foglio 7 della Proposta progettuale), oppure devono essere indicate in altro modo all'interno del file excel della proposta progettuale? - Nella Domanda di partecipazione dove è corretto indicare l'interesse e il sostegno finanziario dei terzi?	Il coinvolgimento di soggetti terzi e il loro cofinanziamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, devono essere indicati negli Allegati "Domanda di partecipazione" - nell'apposita tabella, e "Proposta progettuale" - sezione "Piano Finanziario". È onere del soggetto proponente/capofila allegare alla Domanda di partecipazione eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.

161	Con riferimento alla seguente FAQ: I soggetti terzi possono avere anche natura privata, pertanto gli enti di ricerca privati possono rientrare nella fattispecie dei soggetti terzi. Si precisa che i soggetti terzi non possono risultare beneficiari del contributo di cui all'Avviso pubblico come indicato nella Domanda di partecipazione. Tali soggetti terzi devono essere espressamente indicati nell'allegato Domanda di partecipazione e nell'allegato Proposta progettuale. Si precisa che, come indicato nell'allegato Domanda di partecipazione, ai fini della corretta sottomissione della domanda, è necessario altresì allegare eventuale dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi. Si chiede ora se: 1. eventuali Enti Terzi che partecipano al progetto senza apportare cofinanziamento debbano in ogni caso fare la dichiarazione sopra citata. 2. la dichiarazione debba riportare esatta indicazione della tipologia di cofinanziamento (ad es. cofinanziamento IN KIND, messa a disposizione di proprio personale, strutture e attrezzature) con l'esatto importo esposto.	Come previsto nella domanda di partecipazione, la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento deve essere reso esclusivamente dai terzi soggetti cofinanziatori. La citata dichiarazione/documentazione deve contenere l'esatta indicazione della tipologia di cofinanziamento. Si precisa, altresì, che l'indicazione delle fonti di copertura dovrà essere illustrata nella sezione 10 della Proposta Progettuale, dedicata alla descrizione della copertura finanziaria del progetto, ivi comprese le tipologie di cofinanziamento.

162	Siamo un'università i cui docenti dell'area medica hanno l'integrazione stipendiale per l'attività assistenziale presso l'azienda ospedaliero-universitaria della città. Chiediamo se un docente di UNIMORE integrato presso l'Azienda Policlinico possa partecipare come PI, afferendo quindi all'azienda ospedaliera e non all'università, in una proposta presentata dall'azienda stessa a valere su una delle traiettorie degli avvisi POS 2021. Sarebbe quindi possibile avere una proposta progettuale che vede la contemporanea partecipazione sia dell'università con un proprio docente come PI, sia dell'azienda ospedaliero-universitaria, con un altro docente universitario UNIMORE (con integrazione) come PI, ma afferente all'azienda ospedaliera? Dal nostro punto di vista dovrebbe essere possibile trattandosi di 2 entità giuridiche differenti. Ricordiamo che anche nei progetti di ricerca finalizzata i docenti integrati possono partecipare o come afferenti all'università o come afferenti all'azienda ospedaliera. Nel caso di risposta affermativa, il costo del personale universitario che partecipa all'unità dell'azienda ospedaliera può essere utilizzato come cofinanziamento da parte dell'azienda ospedaliero-universitaria?	Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione. Con riferimento alle modalità di cofinanziamento della quota residua dei costi ammissibili, si rinvia all'articolo 6, comma 2, dell'Avviso pubblico. Ad ogni modo, si rimanda alle risposte ai quesiti pubblicati nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute.
163	Avrei altri due quesiti da porre: 1) Se le attrezzature già presenti in Ateneo possano essere considerate nella quota del cofinanziamento al pari del personale o ci sia una precisa percentuale da dover rispettare. 2) Se uno stesso Ateneo, presente in più linee con diversi progetti, possa considerare nel piano di spesa l'acquisto attrezzature per ogni linea.	1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)* dell'Avviso pubblico, sono considerati ammissibili i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature messi a disposizione da uno o più dei soggetti partecipanti, nella misura in cui sono effettivamente utilizzati per la realizzazione del progetto. 2) Il quesito non risulta chiaro, si rinvia, ad ogni modo, all'articolo 7 degli Avvisi pubblici, per quanto attiene ai costi ammissibili, e alle risposte ai quesiti pubblicate sul sito del Ministero della Salute.

164	Vi scrivo per sottoporvi il seguente quesito: è possibile presentare due proposte nella stessa traiettoria, ma con richiesta di contributo ministeriale soltanto per una di queste due proposte? Il caso è questo: la Scuola Superiore Sant'Anna presenterà una proposta nell'ambito della Traiettoria 2, nel ruolo di partner. Allo stesso tempo, la Scuola vorrebbe partecipare ad un'altra proposta sempre nella Traiettoria 2, e sempre nel ruolo di partner, SENZA però richiesta di contributo al Ministero. In questa seconda proposta, la Scuola darebbe il proprio contributo scientifico senza richiedere alcun contributo pubblico. Questa operazione (presentazione di due proposte nella stessa Traiettoria ma con richiesta di contributo soltanto in una delle due proposte) ci sembra possibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, ma vorrei tuttavia: 1. Avere conferma della fattibilità dell'operazione 2. Sapere come deve essere inserita la Scuola in questa seconda proposta: come partner vero e proprio? O in altro ruolo da specificare? 3. Per quanto riguarda il budget: deve essere compilato per la parte dei costi e poi deve essere indicato "ZERO" nella richiesta di contributo? Oppure non è necessario compilare il budget? 4. Non ricevendo alcun contributo, la Scuola deve comunque conferire il mandato al soggetto Capofila? 5. Analogamente, la Scuola deve partecipare all'Accordo di collaborazione al pari degli altri partners che richiedono un contributo? Oppure dovrà sottoscrivere un accordo *ad hoc* con il Capofila? Per completezza di informazioni, specifico che lo stesso team e lo stesso professore, partecipa con una proposta (con richiesta di contributo) nella Traiettoria 3. Credo che questo non confligga con la partecipazione a titolo gratuito nella Traiettoria 2, corretto?	È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nelle ipotesi in cui il soggetto intenda instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso è possibile darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale". Nelle ipotesi, invece, in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo. Si rappresenta, infine, che gli obblighi di costituzione della forma di collaborazione e di conferimento del mandato di rappresentanza al soggetto capofila si applicano soltanto ai soggetti partecipanti alla rete proponente. Si segnala infine che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.

165	Con la presente per chiedere se un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, iscritta nel Registro unico del Terzo Settore, può essere considerato soggetto ammissibile e, quindi, far parte di un partenariato per la presentazione di un progetto nell'ambito della Traiettoria 2?	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute soltanto i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, possono tuttavia partecipare come soggetti terzi, cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi.
166	Aggiungo un paio di ulteriori domande: in uno stesso Avviso (Traiettoria 2), è possibile partecipare a due proposte diverse con i seguenti ruoli: • Una prima proposta come Partner richiedente il contributo ministeriale • Una seconda proposta come "ente terzo" che (eventualmente) cofinanzia mettendo a disposizione il proprio personale? In questo secondo caso, è necessario partecipare all'accordo di collaborazione al pari dei partners? Occorre conferire il mandato al capofila? Oppure rivestendo il ruolo di "ente terzo" è sufficiente un accordo ad hoc fra capofila e ente terzo?	Come già chiarito nella precedente email di risposta, è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nelle ipotesi in cui il soggetto intenda instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso è possibile darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale". Nelle ipotesi, invece, in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo. Si rappresenta, inoltre, che gli obblighi di costituzione della forma di collaborazione e di conferimento del mandato di rappresentanza al soggetto capofila si applicano soltanto ai soggetti partecipanti alla rete proponente. Si segnala, infine, che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.

167	Con la presente vi allego il file relativo al budget che abbiamo predisposto per un progetto traiettoria 2 (Neuro-Intelligence Network) e vi chiediamo se le percentuali di riparto indicate per la predisposizione del budget rispettano quelle indicate nell'avviso della traiettoria 2 o se ci sono eventuali errori di interpretazione.	Le risposte ai quesiti fornite da questo Ministero sono volte unicamente a fornire chiarimenti interpretativi sulle previsioni degli Avvisi e non è possibile in questo contesto operare una valutazione preliminare delle proposte progettuali, rispetto a quali gli avvisi prevedono specifiche procedure e competenze, da attivare successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Con riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2". Se le unità operative sono localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del citato articolo, saranno utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Tale criterio può essere derogato su singoli progetti, nel caso in cui il progetto interessato abbia una prevalente ubicazione in un'area territoriale e preveda spese sostenute al di fuori di tale area in misura non superiore al 30% dei costi complessivi del progetto. In tal caso, è possibile che la copertura dei costi dell'intero intervento avvenga a valere sull'assegnazione dell'area di principale localizzazione dello stesso. Resta fermo il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2 del medesimo articolo sul totale delle risorse finanziarie.
168	L'Ente proponente (capofila) può essere una Regione?	Le Amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico. Pertanto, l'Amministrazione regionale può presentare domanda di partecipazione all'Avviso, con il ruolo di soggetto partecipante o di soggetto capofila della rete proponente.
169	Mi potreste confermare che la quota dei costi ammissibili massima per la Traiettoria 2 di 4MLN€ si intende comprensiva delle quote di finanziamento richiesto a fondo perduto e della % di cofinanziamento del consorzio?	I costi ammissibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico si riferiscono ai costi complessivi della proposta progettuale.

170	Vi sottoponiamo alcuni quesiti relativamente alla partecipazione dell'Ateneo di Parma agli Avvisi del Piano Operativo Salute. • Appurato che il cofinanziamento di Ateneo al progetto (pari almeno al 20% del costo totale), può essere costituito, tra l'altro, dall'esposizione del costo di personale strutturato che partecipa al progetto: tale costo può essere calcolato facendo riferimento alla Legge 240-2010 Art. 6, Commi 1 e 2 (monte ore 1500 per il personale docente a tempo pieno e 750 ore per il personale a tempo definito)? Oppure suggerite l'utilizzo di un monte ore differente? • L'IRAP è ammissibile tra i costi del personale? • Per quanto riguarda la compilazione della proposta progettuale sul file excel, è già stato chiarito che non ci sono limiti di caratteri per ogni singola cella descrittiva, se non quello legato alla capienza della cella excel stessa. Siccome le celle sono bloccate in visualizzazione, se il testo inserito supera l'ampiezza del riquadro preimpostato, il contenuto non viene visualizzato e rimane quindi nascosto (e non può essere nemmeno stampato). Tale impostazione non consente una compilazione agevole della proposta, che potrà essere visualizzata per intero solo sbloccando il file e "allargando" le celle. Quali indicazioni ci potete fornire per ovviare a questo problema? Oppure potete mettere a disposizione dei file excel in cui questa impostazione informatica viene superata, per poter visualizzare e stampare l'intero contenuto della proposta?	1. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione. 2. L'IRAP non è una spesa ammissibile. 3. Si chiarisce che le celle in cui inserire i dati ed i testi descrittivi della proposta progettuale non sono bloccate ed è possibile dimensionarli al fine di rendere agevole la lettura del contenuto.

171	Con riferimento all'art. 3 (risorse finanziarie) del bando, qualora il progetto da realizzare coinvolga sia aree del Centro Nord che aree del Mezzogiorno, ma con localizzazione prevalente delle risorse e delle tecnologie nelle aree del Mezzogiorno, desideravamo sapere innanzitutto se il capofila possa essere un soggetto del Centro Nord e, in tal caso, se la percentuale di riferimento delle risorse assegnate continua ad essere quella relativa alle aree del Mezzogiorno.	Con riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2". Tale disposizione si applica indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal soggetto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. Se le unità operative sono localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del citato articolo, saranno utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Resta fermo il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2 del medesimo articolo sul totale delle risorse finanziarie. Tale criterio può essere derogato su singoli progetti, nel caso in cui il progetto interessato abbia una prevalente ubicazione in un'area territoriale e preveda spese sostenute al di fuori di tale area in misura non superiore al 30% dei costi complessivi del progetto. In tal caso, è possibile che la copertura dei costi dell'intero intervento avvenga a valere sull'assegnazione dell'area di principale localizzazione dello stesso.

172	Scriviamo per avere un chiarimento in merito al conferimento di mandato al soggetto capofila. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. H dello Statuto del Università di Pisa, spetta al Direttore di Dipartimento "promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;". Ne segue che, fermo restando il limite di partecipazione posto dagli Avvisi alla partecipazione (ovvero massimo un progetto per l'intero Ateneo per ciascuna Traiettoria), una volta che detto progetto unico sia stato individuato, per quanto ci concerne, sarebbe il Direttore del Dipartimento individuato il soggetto titolato: • a conferire il mandato collettivo al soggetto capofila di cui all'art.4.2 degli Avvisi; • a sottoscrivere l'atto istitutivo della collaborazione. Dunque, atteso che l'Università di Pisa presenterà un unico progetto per Traiettoria, ci confermate che codesto Ministero accetterà la documentazione firmata dal Direttore di Dipartimento alla luce della specificità del nostro Statuto?	La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente/capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico. Copia dell'eventuale Procura del firmatario deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
173	Con riferimento al bando per la Traiettoria 3, avremmo necessità di chiarire due punti riguardo a una progettualità in corso di costruzione: 1. In merito all'articolo 3, comma 4, vorremmo chiedervi conferma che la frase "fermo restando il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2" significhi che la costruzione del budget per una rete proponente costituita da, nel nostro caso, 3 unità operative in aree del centro-Nord e 2 unità operative in aree del Mezzogiorno, quindi a prevalenza nella prima area, debba in ogni caso rispettare la chiave geografica di ripartizione del 20%-80% tra le due aree? 2. La rete di cui sopra verrà supportata da un ente privato quindi non ammissibile al contributo. Quest'ultimo apparirà nella descrizione delle attività progettuali, deve comunque sottoscrivere all'atto istitutivo della collaborazione e conferire anch'esso un mandato di rappresentanza all'ente capofila ai termini dell'articolo 8 comma 2, anche se non riceverà finanziamento pubblico?	1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie "si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente. Il progetto può essere realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2". Se le unità operative sono localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del citato articolo, saranno utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree. Resta fermo il rispetto della chiave di riparto di cui al comma 2 del medesimo articolo sul totale delle risorse finanziarie. 2. Per i soggetti terzi che cofinanziano il progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, non sono previsti obblighi circa la costituzione della forma di collaborazione e il conferimento del mandato di rappresentanza al capofila.

174	Nello schema di domanda di partecipazione, in riferimento al punto 7, chi si intende per "referente da contattare"? Il Responsabile Scientifico del progetto oppure il referente amministrativo?	Gli Avvisi non individuano specifici requisiti per il referente del soggetto partecipante. Il campo "DATI RELATIVI AL REFERENTE DA CONTATTARE", contenuto nel modulo per la presentazione della domanda, si limita a richiedere l'indicazione di una figura di contatto la cui individuazione è lasciata alle scelte organizzative dello stesso soggetto partecipante.
175	In merito alle progettualità sulla linea 2 del Bando POS, si inoltra il seguente quesito: Per quanto riguarda le attività da svolgere sulla Traiettoria 2 per il conseguimento degli obiettivi, è previsto un livello minimo di TRL - Technology Readiness Levels - che le soluzioni tecnologiche proposte debbano raggiungere al termine del progetto?	Si rimanda all'art. 5, comma 1, dell'Avviso pubblico in merito ai progetti ammissibili al contributo e all'art. 11 circa i criteri di valutazione e di premialità in base ai quali sarà effettuata la valutazione delle proposte progettuali.
176	L'Ente ha 17 cliniche che insistono su 6 differenti Regioni italiane, unica P. IVA. In particolare, tra gli Istituti del mezzogiorno interessati a collaborare sulla traiettoria 2 del POS per la nostra organizzazione, 2 hanno riconoscimento dal MdS come IRCCS, mentre uno non lo ha, ma resta struttura accreditata e convenzionata con il SSN. L'eleggibilità per la partecipazione è allargata alle tre sedi, o solo a quegli istituti singoli che sono stati riconosciuti come IRCCS (pur se tutti della medesima organizzazione/P. IVA partecipante)?	- Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute soltanto i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi. - Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi. Poiché i soggetti ammessi a presentare progetti per il riconoscimento del contributo pubblico sono quelli definiti all'art. 4, comma 1, degli Avvisi, le sedi operative sono esclusivamente quelle dei soggetti ammessi ai sensi del citato articolo 4, comma 1. Pertanto, non possono essere coinvolte altre sedi operative non IRCCS del soggetto proponente. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle risposte ai quesiti pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3).
177	Vorrei gentilmente chiedere se, relativamente al bando per Traiettoria 2 "eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività, è possibile considerare come spese di attrezzatura anche PC e laptop per il personale assunto per il progetto e.g. assegnista di ricerca.	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* dell'Avviso pubblico, nell'ambito degli investimenti materiali è ammissibile il costo di acquisto, noleggio o leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.

178	Desidero porre alla vostra attenzione un chiarimento in merito ai criteri di eleggibilità stabiliti dall'art. 4, comma 1, lett. d), dell'avviso afferente le candidature per la T2. L'avviso fa espresso riferimento a "Istituti di ricerca pubblica" nelle FAQ aggiornate alla data del 29 aprile c.m, pubblicate sul sito del Ministero, si chiarisce che: per "organismi di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendenteme nte dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o p ubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risulta ti di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il tras ferimento di conoscenze. L'altro elemento che qualifica la lettera d) è lo status "pubblico" deve ritenersi soddisfatto, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Si pone alla vostra attenzione la situazione dello Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM - IAM.B) che ha uno status garantito da accordi internazionali come ente sovraterritoriale gode di autonomia giuridica e immunità sancito dagli accordi di costituzione del CIHEAM (accordo 21 maggio 1962 e s.m.i.) che è assimilato alle Organizzazioni Internazionali e svolge per conto del Ministero degli Affari Esteri funzioni operative correlati allo scopo per il quale esso è stato creato. Lo IAM Bari pur non rientrando nell'elenco redatto annualmente ai sensi della sopra richiamata L. 31 dicembre 2009 196 ha una prevalente funzione di Organismo di Ricerca nell'ambito della cooperazione euromediterranea. Si chiede pertanto se, in base in quanto esposto, il sopraccitato Ente possa essere considerato eleggibile ai sensi della lettera d) comma 1, art. 4 dell'avviso.	Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto. Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente. Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.

179	Facendo riferimento a quanto esplicitato nella FAQ n 101 delle traiettorie 2 e 3, pubblicata in data 29/04/2021 sul sito del Ministero (e riportata i calce per comodità), relativa al formato della documentazione da inviare per la sottomissione delle domande nell'ambito dei quattro avvisi emanati dal POS (traiettorie 1, 2, 3 e 4 – come Università stiamo lavorando su tutte le traiettorie-), vorrei esporre il seguente quesito: abbiamo svolto un tentativo di firma digitale del file excel "Proposta Progettuale". La verifica della firma digitale effettuata tramite apposito software (dike) dà esito positivo. Tuttavia, aprendo il file excel, ci accorgiamo che, a causa dei campi bloccati di default, nessuna firma viene visualizzata al suo interno. Vorrei chiedere se questa descrizione risulti conforme alle indicazioni da voi espresse e se quindi la documentazione firmata digitalmente secondo la procedura descritta risulti ammissibile.	Fermo restando quanto già chiarito a mezzo mail ed esplicitato nella risposta n. 101 pubblicata sul portale nel file "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3", si conferma che la documentazione progettuale deve essere sottoscritta digitalmente (.p7m) mantenendo inalterato il formato originario del file "Proposta progettuale".
180	Desidero chiedere un chiarimento in merito ai soggetti terzi che partecipano al progetto. RETE: i soggetti terzi devono sottoscrivere l'accordo di partenariato per la costituzione della rete in qualità di soggetto terzo? o non devono figurare nell'accordo ed è sufficiente allegare alla domanda di partecipazione il documento "dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi"? BUDGET: soggetti terzi possono intervenire nel costo totale di progetto (pari a 4.000.000,00 massimo) solo per la quota del 20% a copertura del cofinanziamento? o possono esprimere un cofinanziamento superiore al 20%? Nel caso di presenza di soggetti terzi il costo complessivo del progetto deve rimanere comunque al massimo pari a 4.000.000,00?	- Gli obblighi di costituzione della forma di collaborazione e di conferimento del mandato di rappresentanza al soggetto capofila si applicano soltanto ai soggetti partecipanti alla rete proponente. I soggetti terzi che cofinanziano la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso dovranno essere indicati nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi deve essere indicato negli Allegati "Domanda di partecipazione" e "Proposta progettuale" - sezione "Piano Finanziario". Si precisa che alla "Domanda di partecipazione" deve essere allegata eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi. - Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, la copertura della quota residua dei costi ammissibili del progetto, pari al 20%, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento da parte di soggetti terzi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. - Si, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* dell'Avviso.

181	La presente per chiedere la conferma della nostra interpretazione, visto che nessuna FAQ è inerente ad un caso identico al nostro, circa l'avviso Traiettorie T2 e T3 in particolare la scrivente Stazione Appaltante chiede se rientra fra i soggetti elegibili stante le seguenti sue caratteristiche giuridico-legali: - Il CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali è un Società per Azioni a maggioranza pubblica (ASI e CNR) inoltre è soggetta al controllo di fatto dell'Agenzia Spaziale Italiana socio di maggioranza relativa ed Ente pubblico di Ricerca. - Il CIRA è un Organismo di Diritto Pubblico secondo la normativa Europea ma non è iscritto nell'elenco delle società che confluiscono nel Bilanci Consolidato dello Stato perché ha molti proventi per servizi che eroga al mercato e per questo ha una contabilità separata fra le commesse pubbliche e quelle da terzi. - Il CIRA è attuatore ex lege del PRORA Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali e riceve contributi pubblici a totale copertura degli investimenti di cui al comma 1 DM 305/98. - Il CIRA è soggetto alla completa applicazione del Codice dei Contratti pubblici Dlgs 50/16. - Il CIRA è da considerarsi un'entità no profit perché non può distribuire Utili che devono essere accantonati in un apposito fondo di Patrimonio denominato Fondo 237 per investimenti in ambito PRORA. In conclusione, si chiede se il CIRA può rientrare fra i soggetti beneficiari dell'avviso de quo.	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto, l'Ente da Lei rappresentato può partecipare quale soggetto proponente solo se rientrante in una delle categorie di cui al citato articolo, secondo le definizioni adottate ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute dedicata ai "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3". Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, possono tuttavia partecipare come soggetti terzi, cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi.
182	In relazione alla categoria di spese ammissibili indicate alla lettera d) comma 1 art. 7, desidero cortesemente vostro chiarimento se, per il personale dipendente e strutturato degli enti partecipanti come indicati all'art 4 dell'avviso, sia richiesto o meno esporre tali voci di spesa secondo il principio del Full Time Equivalent.	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) degli Avvisi, i costi del personale sono ammissibili "nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto". Si precisa che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili ai sensi dell'art. 7 degli Avvisi saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.

183	La AOU di Cagliari ha il Direttore Generale dimissionario e si attende nomina nei prossimi giorni, ma le tempistiche non sono ancora note. Ne consegue che sia fortemente probabile che non si riesca a firmare un atto notarile nei tempi né, tantomeno, procedere con una procura speciale al Responsabile scientifico per la firma dell'ATS. Vista la problematica, sarebbe concesso di firmare oltre la scadenza del 25 maggio p.v. o potreste suggerire un'alternativa ammissibile?	La documentazione progettuale deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente/capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico. Copia dell'eventuale Procura del firmatario deve essere allegata alla domanda di partecipazione. Pertanto, non è ritenuta ammissibile la documentazione pervenuta oltre i termini di presentazione definiti all'art. 8, comma 3, dell'Avviso pubblico.
184	Sono a chiedere se è prevista la partecipazione al progetto POS traiettoria 3 come singolo ricercatore INDIPENDENTE (quindi non sotto l'egida di un ente), ovvero a titolo di partecipazione personale. Mi è stato detto che sia possibile a costo zero ma non trovo nessuna indicazione a riguardo nè sul bando nè sulle FAC. Chiedo inoltre se tale partecipazione, qualora fosse possibile, sarebbe incompatibile con la eventuale partecipazione del medesimo ricercatore tra le fila di un gruppo di ricerca (quindi senza un ruolo preminente) che partecipa nell'ambito di un ente (Università) per un altro progetto della stessa traiettoria.	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico. Pertanto, i ricercatori possono partecipare esclusivamente nell'ambito della proposta presentata da uno o più soggetti di cui al citato articolo 4.

185	In merito al bando Piano Operativo Salute - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con le sue traiettorie - Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”; - Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; - Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; - Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO), costituito nel 1987, è un Ente Pubblico con riconoscimento della Personalità Giuridica avuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. del 21/11/1991 registrato alla Corte dei Conti in data 24/04/1992, Reg. 07, Fgl. 153 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 125/1992, rif. 92A2518), posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca PUO' partecipare in qualità di soggetto partecipante (partner)? In caso di risposta affermativa, il cofinanziamento come può configurato?	I Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dall’articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, possono partecipare in quanto rientrino in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali “Enti di ricerca pubblici”, secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3, n. 66, n. 68, n.70, n.78, n.81). In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti proponenti di cui all’articolo 4, comma 2 degli Avvisi. Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall’articolo 4, comma 2. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di Ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come rete/Hub proponente e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto partecipante deve sostenere almeno il 2% (due per cento) dei costi ammissibili. Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati. Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le Università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Avviso. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al medesimo Avviso sia del Consorzio interuniversitario che delle singole Università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.
186	In merito all'oggetto della presente ho necessità di sapere se ai sensi dell'art. 4 del bando, sia consentito sottomettere per la medesima traiettoria, oltre ad una proposta con portafoglio di spesa, altre proposte di cooperazione rispondenti ai requisiti di assenza di sostegno pubblico.	È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente per la realizzazione di un progetto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell’ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all’Avviso.

187	I costi di cofinanziamento possono comprendere spese per reagenti e materiale di consumo? Se sì, in quale voce di spesa possono rientrare?	Le spese per reagenti e materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera *g)* degli Avvisi, nei limiti del 10% per cento del totale dei costi ammissibili, e possono costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili del progetto.
188	In merito alle progettualità sulla linea 2 del Bando POS, si inoltra il seguente quesito: qualora un soggetto proponente di cui all'art. 4 del bando partecipi chiedendo un finanziamento al Ministero su una rete per un Progetto X e contestualmente partecipi ad un'altra rete per un Progetto Y solo cofinanziando almeno il 2% dei costi ammissibili (quindi senza chiedere finanziamento), viene riconosciuto nel computo del numero dei soggetti partecipanti alla rete ai fini della premialità e quindi può comparire in entrambe le reti?	È ammissibile che un soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, partecipi in qualità di soggetto partecipante di una rete proponente (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e, nell'ambito della medesima Traiettoria, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nell'ipotesi in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo non rientra tra i soggetti partecipanti alla rete proponente, quale forma di collaborazione prevista dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. I terzi soggetti non devono sottoscrivere la forma di collaborazione. Si rimanda all'art. 11, dell'Avviso circa i criteri di valutazione e di premialità in base ai quali sarà effettuata la valutazione delle proposte progettuali.

189	Scrivo per conto di Università degli Studi di Firenze. In relazione al Bando Piano Operativo Salute ed in specifico all'Avviso emanato in attuazione degli interventi individuati nell'ambito della Traiettoria 2, CHIEDO come interpretare quanto riportato all'art. 8 comma 4 dell'Avviso che recita: 4. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. UNIFI vorrebbe chiedere ammissione al contributo per un progetto come Capofila di una ATS, per la Traiettoria 2 nonchè collaborare, senza richiedere sostegno pubblico, con altri enti che stanno costituendo apposita ATS per l'ammissione al contributo per la medesima Traiettoria 2. In sostanza: Con quale atto giuridico è ammessa la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso? Tale collaborazione deve essere rappresentata ed allegata in sede di presentazione della domanda di sostegno? Può sostanziarsi nell'inserimento di UNIFI, quale ente cooperante con zero budget, nella stessa ATS costituita dagli altri soggetti proponenti domanda di contributo (tenendo conto che UNIFI sarà Capofila di un'altra ATS proponente domanda di ammissione al contributo per la medesima Traiettoria)?	È ammissibile che un soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, partecipi in qualità di soggetto partecipante/capofila di una rete proponente (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nelle ipotesi in cui il soggetto intenda instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso è possibile darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale". Nelle ipotesi, invece, in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo. Si rappresenta, infine, che gli obblighi di costituzione della forma di collaborazione e di conferimento del mandato di rappresentanza al soggetto capofila si applicano soltanto ai soggetti partecipanti alla rete proponente.

190	In riferimento all'Avviso pubblico della Traiettoria 2, riguardo alle procedure di acquisizione di forniture o servizi presso terzi, in considerazione del fatto che: 1. Negli avvisi T2 e T3 l'art. 5 è formulato in maniera differente rispetto all'analogo articolo delle traiettorie 1 e 4 e che manca la specifica previsione per la quale "Nel caso in cui per la realizzazione dei progetti il soggetto proponente faccia ricorso all'acquisizione di forniture o servizi presso terzi, lo stesso è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile"; 2. Le FAQ degli avvisi T2-T3, e specificatamente le n° 15, 21, 80 e 97, richiamano invece il "riferimento ai criteri di trasparenza della procedura di acquisizione del bene o servizio" seppur facendo riferimento solo alle spese di cui alla lettera f) dell'art 7 e ai commi 2 e 3 e non alle attrezzature (art 7 lettera c). Si chiede di sapere se, trattandosi di fondi pubblici, per l'acquisizione di servizi e attrezzature sulle T2 e T3 le procedure da seguire per l'individuazione dei fornitori, sono quelle indicate dal D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto proponente (pubblico o privato) o se i fornitori possano essere già preidentificati senza procedura di gara nella proposta di progetto cui si partecipa.	L'acquisizione di servizi e beni, di cui all'art. 7, comma 1, degli Avvisi pubblici, ivi inclusi strumenti e attrezzature, deve avvenire in applicazione della disciplina a cui il soggetto richiedente, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi.

191	In riferimento al Bando in oggetto, fermo restando che l'art. 8 comma 4 del Bando vincola l'Ateneo alla presentazione di una sola proposta e cita testualmente "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un'unica *rete proponente*..." chiediamo un chiarimento su quanto indicato allo stesso comma 4: "…fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso". In particolare, chiediamo se: - possa configurarsi, per l'Ateneo, la possibilità di partecipare, sulla stessa traiettoria, con una sola proposta associata a richiesta di contributo, ed ulteriori proposte senza richiesta di contributo. In tal caso, per le collaborazioni prive di richiesta di contributo, vi sono comunque adempimenti a carico dell'ente? Nonostante il quesito sia stato posto in diverse FAQ non abbiamo ben compreso in che modo debba intendersi la cooperazione non oggetto di contributo.	È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nelle ipotesi in cui il soggetto intenda instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso è possibile darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale". Nelle ipotesi, invece, in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo.

192	Vi contattiamo per un quesito relativo al Bando POS traiettoria 2. Nello specifico, l'IRCCS INT Pascale può partecipare a due progetti della stessa traiettoria (traiettoria 2) come "partner" ma per uno dei due parteciperebbe a budget 0? Leggo nelle faq: Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Vorrei cortesemente un ulteriore chiarimento se fosse possibile.	Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 8, comma 4, dell'Avviso e chiarito nel merito all'interno del documento "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3" presente nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute, è ammissibile che un soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, partecipi in qualità di soggetto partecipante/capofila di una rete proponente (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. Nell'ipotesi in cui il soggetto intenda cofinanziare la quota residua dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata all'identificazione dei soggetti terzi della domanda di partecipazione. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo.
193	Sul file word Domanda di Partecipazione è indicata a pag. 34, p.to 4.4 uno schema di budget. Come si deve interpretare la colonna "Costi ammissibili"? Si immagina che: A) siano tutti i costi complessivi ammessi, di cui verrà rimborsato l'80%. Quindi le due colonne sostanzialmente possono essere compilate con cifre uguali. Corretto? Oppure: B) per costi ammissibili qui si intende il "finanziamento" (pari quindi all'80% dei Costi complessivi?	Nella "Domanda di partecipazione" gli importi si riferiscono al progetto nel suo complesso, quindi nella tabella 4.4, colonna "Costo complessivo della proposta progettuale", saranno indicati tutti i costi del progetto, invece, nella colonna "Costo ammissibile" occorrerà indicare i costi al netto delle quote percentuali non ammissibili di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico. I costi ammissibili possono, pertanto, essere uguali o inferiori al costo complessivo del progetto. Nella "Proposta progettuale", invece, tutti i costi ammissibili devono essere dettagliati per singolo soggetto proponente. Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, degli Avvisi, il contributo alla realizzazione dei progetti copre fino all'80% dei costi ammissibili, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

194	Un Ricercatore dell'Università di Padova (UNIPD) chiede all'Azienda Ospedale-Università Padova (AOUP) di partecipare al suo progetto, ma sulla traiettoria 2 ne presentiamo già un altro. Poiché all'interno dello stesso è presente uno studio clinico da svolgersi anche sui nostri pazienti, il Professore convenzionato avrebbe piacere a formalizzare la nostra partecipazione. Per fornire il nostro contributo (senza ricevere finanziamento) ai sensi dell'art. 8, c.4, faremmo anche noi parte della "rete proponente" e quindi dovremmo comunque far autenticare la firma dal notaio a nostre spese? O ci suggerite di essere subontractors dell'Università (spese di consulenza lett. f dell'avviso)?	È ammissibile che un soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Si precisa che gli obblighi di costituzione della forma di collaborazione e di conferimento del mandato di rappresentanza al soggetto capofila si applicano soltanto ai soggetti partecipanti alla rete proponente. Si precisa, infine, che eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 dell'Avviso.
195	Con riferimento a quanto in oggetto chiedo, cortesemente, una precisazione in merito ai soggetti eleggibili. Può una agenzia strumentale di una Regione, nella fattispecie: organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione medesima partecipare come partner ad una ATS di progetto?	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute soltanto i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto, l'Ente da Lei citato può partecipare quale soggetto proponente solo se rientrante in una delle categorie di cui al predetto articolo, secondo le definizioni adottate ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute dedicata ai "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3". Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, possono tuttavia partecipare come soggetti terzi, cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi.
196	La mia Università presenterà - come da regolamento - un unico progetto in traiettoria 2 e un unico progetto in traiettoria 4. Le mie competenze sono utili all'uno e all'altro progetto. Posso comparire ufficialmente in entrambi i progetti?	Il personale di un Ateneo può partecipare alle proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse Traiettorie, purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.

197	Con riferimento alla traiettoria 3 (anche se il quesito è estendibile anche alle altre traiettorie) si chiede se siano ammissibili e finanziabili obiettivi specifici di Coordinamento Gestionale del progetto ed obiettivi specifici di Dissemination.	Gli Obiettivi specifici del progetto devono essere descritti, negli appositi campi dello schema "Proposta progettuale", in relazione al risultato atteso del Piano Operativo e allineati alle corrispondenti attività da realizzare. I relativi costi sono ammissibili qualora rientranti nelle voci di costo di cui all'art. 7, comma 1, degli Avvisi.
198	Avrei bisogno di alcuni chiarimenti, elencati di seguito: 1) l'art. 5 del bando, al comma 2, lettera c, prevede che, ai fini dell'ammissibilità, per i progetti presentati in forma congiunta, ciascun soggetto partecipante deve sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili: la partecipazione di ciascun partner al costo totale del progetto, quindi non può essere inferiore al 2% dello stesso costo? 2) a proposito della durata, non potrà essere superiore a 4 anni; in caso di acquisto di attrezzature, è previsto che si rendiconti la fattura di acquisto (e non le quote di ammortamento): ciò vale anche se la durata del progetto fosse ad es. di 3 anni e l'attrezzatura venisse acquistata durante i primi mesi del progetto? Oppure in questo caso la quota di ammortamento dovrà necessariamente essere calcolata? 3) per i servizi di consulenza, verranno assegnati con l'espletamento di gare di appalto? Sarebbe possibile ricomprendere tra le spese per consulenza anche il costo per l'attribuzione del servizio di management (amministrativo) del progetto ad una società specializzata in questo lavoro e che ci sia da supporto per la preparazione di rendicontazioni e nei rapporti con il Ministero? 4) cosa si intende per "costi di progettazione" (art. 7 comma 1 lettera f)? 5) a proposito sempre dei costi ammissibili, alla lettera i, sono previsti costi per attività di formazione: nell'ambito di questa voce di spesa, potrebbero essere ricompresi dei "mini bandi" specifici per attribuire dei finanziamenti di circa 30.000/40.000 a ricercatori esterni perchè diano un contributo rilevante per la realizzazione del progetto? 6) rispetto alla ripartizione del budget tra i partner che si trovano al Centro Nord e quelli che sono situati nel Mezzogiorno, bisogna di ripartire il budget secondo un criterio che consenta a tutti i partners (ovunque siano dislocati) di poter ottenere il finanziamento richiesto (tenuto conto che le risorse disponibili per le diverse aree geografiche sono di entità diversa)?	1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)* dell'Avviso pubblico, "in caso di progetti presentati in forma congiunta, ciascun soggetto partecipante **deve** sostenere almeno il 2% (due per cento) dei costi ammissibili". Tale percentuale non può essere inferiore al 2% dei costi ammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito degli investimenti materiali è ammissibile il **costo** di acquisto, noleggio o leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici. 3. Nell'acquisizione dei servizi di consulenza o forniture presso terzi (art. 7, comma 1, lettera *f*), ivi inclusi servizi di supporto al management di progetto, si rinvia, in linea generale, alla normativa cui il soggetto, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi. 4. I costi di progettazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)*, si riferiscono ai costi per la progettazione dell'intervento progettuale. 5. Rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, le spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze e competenze funzionali alle attività interessate dal progetto. Per le spese per servizi di consulenza si rinvia alla lettera f*)*, comma 1, del medesimo articolo. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente direttamente coinvolta nella proposta progettuale, come specificato nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale. Inoltre, se il progetto prevede più unità operative e esse siano localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, saranno utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di esse.

199	Con riferimento all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettoria 3 del Piano operativo salute: "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata", si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Nel Caso di un'Azienda Ospedaliera Universitaria che partecipa al progetto in qualità di partner è possibile coinvolgere, in qualità di soggetto terzo cofinanziatore, un dipartimento dell'università cui essa afferisce se l'Università è a sua volta partner di altri progetti? 2) Nel caso di soggetti terzi che cofinanziano il progetto, i costi esposti dal soggetto terzo concorrono a coprire una parte dei costi di progetto, di fatto cofinanziandolo, è giusto? 3) Nel caso di soggetti terzi che cofinanziano il progetto, i costi saranno esposti tra quelli del partner che viene cofinanziato? 4) per i soggetti terzi che cofinanziano il progetto si deve presentare qualche forma di documentazione che attesta la volontà del soggetto terzo a cofinanziare? 5) Nell'avviso, all'art. 13, si citano "gli schemi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero" che dovranno essere prodotti dai partner per la presentazione degli stati di avanzamento. In quale sezione del sito si trovano gli schemi? 6) Nella voce di costo "spese amministrative" è possibile comprendere i seguenti costi?: a) contratti con terzi per assistenza amministrativa b) Personale dipendente amministrativo c) Materiale consumabile d) Spese generali 7) Le spese generali devono essere rendicontate o sono forfettarie? 8) Esiste una guida alla rendicontazione dei costi? Dov'è pubblicata?	1) In merito al quesito si chiarisce che i soggetti di cui all'articolo 4 dell'Avviso possono partecipare in qualità di soggetti proponenti ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instaurare cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ovvero, partecipare come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso. 2) La quota di cofinanziamento concorre a coprire una parte dei costi di progetto non oggetto del contributo pubblico. 3) Tutti i costi del progetto devono essere esplicitati nella proposta progettuale, ivi compresi quelli che trovano copertura con la quota di cofinanziamento da parte di terzi soggetti. 4) È onere del soggetto proponente allegare alla "Domanda di partecipazione" eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi. 5) Gli schemi relativi all'erogazione del contributo e alla rendicontazione delle spese di cui all'art. 13 dell'Avviso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. 6) I costi ammissibili di cui all'art. 7, comma 1, lettera g) dell'Avviso, comprendono le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività, nei limiti del 10% del totale dei costi ammissibili. In tale voce di costo possono essere ricomprese le spese per i materiali di consumo. Le spese del personale impiegato nelle attività di progetto rientrano tra i costi di cui alla lettera *d)* del citato articolo. Si rimanda alla lettera *f)* circa i servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto. 7) e 8) Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.
200	Con riferimento alla traiettoria 3 si chiede se i consumabili funzionali allo svolgimento della ricerca siano ammissibili e rendicontabili sotto la voce di costo c) di cui all'articolo 7 comma 1 dell'Avviso.	Le spese per i materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g) dell'Avviso.

201	Rispetto alla traiettoria 3: le spese di acquisto delle flow cell e/o degli SNPs array e relativi reagenti è da considerarsi come: Art 7 c) investimenti materiali, oppure Art 7 g) spese amministrative, comprese le spese generali con relativo limite del 10% del totale dei costi ammissibili? Il secondo caso potrebbe essere limitante in termine di onere per le istituzioni partecipanti per un progetto che prevede come obiettivo la mappatura del genoma umano su scala nazionale.	Le spese per i materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g) dell'Avviso, nei limiti del 10% per cento del totale dei costi ammissibili. Rientrano tra i costi ammissibili ai sensi della lettera c), co. 1, del medesimo articolo, l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.
202	Sulla base della modulistica dedicata, chiedo informazioni sulla possibilità di inserimento di 1) Background e rationale 2) Bibliografia Sono previsti? In tal caso, in quali campi è possibile inserirli?	La proposta progettuale deve essere compilata secondo quanto richiesto nelle diverse sezioni del modulo "Proposta progettuale". Si rimanda al documento "Guida alla compilazione della Proposta Progettuale" per ulteriori indicazioni.
203	Chiedo informazione dettagliata sul significato di "modello organizzativo" nella sezione 1.1 della proposta progettuale.	Si rimanda a quanto indicato nella "Guida alla compilazione della proposta progettuale", presente tra la Documentazione dell'Avviso pubblico.
204	In caso di progetti presentati in forma congiunta, deve essere il solo soggetto capofila a compilare e mandare, sulla base delle indicazioni di cui all'art.8 degli Avvisi, la domanda di partecipazione? Oppure anche i soggetti partecipanti devono inviare la propria domanda?	La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, e da questi trasmessa secondo le modalità definite all'art. 8 degli Avvisi pubblici.
205	Nella guida per la sottomissione e nelle faq non sono indicati eventuali vincoli per la stesura del progetto nell'excel. C'è un tetto massimo di caratteri da rispettare? Altri vincoli da sapere?	Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato Proposta Progettuale non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione, se non quello legato alla possibilità di inserimento previsto dal programma di lavoro excel. Nel merito, si rimanda anche all'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3 , risposte ai quesiti n. 12, 40, 51, 65, 101, 115, 118, 130).

206	Abbiamo scelto l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) quale forma di collaborazione richiesta tra i partecipanti ad un progetto presentato congiuntamente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 3. Nell'ambito dell'atto istitutivo dell'ATS è già previsto (in conformità al C.C.) il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al Soggetto Capofila per tutti i rapporti con il Ministero (compreso l'incasso dei contributi). Alla domanda di partecipazione sarà pertanto allegato l'atto istitutivo dell'ATS sia per disciplinare la forma di collaborazione, sia per il conferimento del mandato, così come previsto all'art. 4 comma 3 dell'Avviso. È corretto?	Si rinvia alla FAQ n. 135.
207	1. Nella tabella 4.4. della domanda di partecipazione, il limite percentuale per le voci di spesa va rispettato nella colonna "Costo complessivo della proposta progettuale" o nella colonna "Costo ammissibile"? 2. I limiti percentuali indicati devono essere rispettati nei singoli budget dei partecipanti o per l'intero progetto? (in particolare, per voce d) personale e voce g) spese amministrative).	I limiti percentuali indicati all'art. 7, comma 1, degli Avvisi pubblici, si riferiscono ai costi ammissibili del progetto e devono essere rispettati sul totale dei costi ammissibili dello stesso. In particolare, si specifica che nella "Domanda di partecipazione" gli importi si riferiscono al progetto nel suo complesso, quindi nella tabella 4.4, colonna "Costo complessivo della proposta progettuale", saranno indicati tutti i costi del progetto, invece, nella colonna "Costo ammissibile" occorrerà indicare i costi al netto delle quote percentuali non ammissibili di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico. Nella "Proposta progettuale", invece, tutti i costi ammissibili devono essere dettagliati per singolo soggetto proponente.
208	Il CNR intende presentare una proposta come coordinatore sulla Traiettoria T3. Internamente al CNR è stato costituito un centro di servizio (Sequenziamento di DNA) con un autonomo centro di costo ma con la stessa partita IVA dell'ente. Tra i costi ammissibili del progetto possono essere considerate le fatture emesse dal centro di servizio a fronte di un ordine emesso da uno dei centri CNR partecipanti alla proposta?	Premesso che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle elencate all'articolo 7, comma 1, degli Avvisi, si rappresenta che tali costi sono ammissibili qualora rientranti nelle categorie di costo citate. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.

209	Relativamente ai Bandi POS avete già anticipato che usciranno delle linee guida per la rendicontazione. Già da ora ci chiedono se saranno consentite modifiche ai piani di spesa e in che misura: è possibile ipotizzare che saranno permesse delle variazioni alle voci di spesa approvate? I Bandi permettono di imputare spese sostenute dai proponenti dal momento della presentazione della domanda di finanziamento, ciò permetterà quindi di rendicontare spese prive di codice CUP?	Con riferimento alle variazioni dei dati indicati nella domanda di partecipazione e nell'allegato proposta progettuale si rinvia all'articolo 14 dell'Avviso. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) degli Avvisi, sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, di cui all'art. 8, e fino alla data di chiusura del Piano Operativo di cui all'articolo 5, comma 2. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.
210	Desidero chiedere un chiarimento in merito alla tabella della sezione 4.4 della domanda di partecipazione: Cosa si intende esattamente per "Costo complessivo della proposta progettuale"? Il Costo Ammissibile deve essere al massimo pari a 4 milioni di €, corretto? Il Costo complessivo della proposta progettuale può essere maggiore o uguale al Costo Ammissibile, corretto? Il cofinanziamento dell'80% è calcolato sui Costi Ammissibili, corretto? Per l'Università, soggetto pubblico, per cui l'IVA è un costo e pertanto non recuperabile, la riga IVA non va compilata, corretto? Per questo soggetto i costi inseriti nelle voci di costo sono da intendersi al lordo dell'IVA, corretto? Per questo soggetto il Costo Ammissibile, pari massimo a 4 milioni, è comprensivo di IVA, corretto?	- Nella tabella 4.4 della "Domanda di partecipazione", colonna "Costo complessivo della proposta progettuale" devono essere indicati tutti i costi del progetto, invece, nella colonna "Costo ammissibile" occorrerà indicare i costi al netto delle quote percentuali non ammissibili di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico. - Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) dell'Avviso relativo alla Traiettoria 2, il progetto deve prevedere spese e costi ammissibili di cui all'articolo 7 superiori a euro 2.000.000,00 e fino a euro 4.000.000,00. - I costi ammissibili possono essere uguali o inferiori al costo complessivo del progetto. - Ai sensi dell'art. 6, comma 1, il contributo alla realizzazione dei progetti di cui all'Avviso copre fino a un massimo dell'80% del totale dei costi ammissibili del progetto, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3. - Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'Avviso, non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia recuperabile dai soggetti partecipanti alla rete proponente a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA. L'IVA deve, pertanto, essere indicata negli appositi campi dedicati nel modulo di domanda e nella proposta progettuale, specificando nella voce "Costo ammissibile" esclusivamente l'importo IVA non recuperabile. A maggior chiarimento, l'importo dell'IVA non recuperabile deve essere indicato nella tabella 4.4 in corrispondenza della colonna "Costo ammissibile", pertanto le singole voci di costo ammissibile dovranno essere indicate al netto dell'imposta.